

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 72



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

66° anno

28 febbraio 2023

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2023/C 72/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.11013 — CINVEN VII / OTTP / GROUP.ONE / DOGADO) ⁽¹⁾	1
--------------	--	---

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2023/C 72/02	ELENCO COMUNE DELLE ATTREZZATURE MILITARI DELL'UNIONE EUROPEA adottato dal Consiglio il 20 febbraio 2023 (attrezzature contemplate dalla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari) (che aggiorna e sostituisce l'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea adottato dal Consiglio il 21 febbraio 2022) (PESC)	2
--------------	--	---

2023/C 72/03	Decisione del Consiglio, del 21 febbraio 2023, relativa alla nomina di quattro rappresentanti degli Stati membri quali membri e supplenti del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare	38
--------------	--	----

Commissione europea

2023/C 72/04	Tassi di cambio dell'euro — 27 febbraio 2023	40
--------------	--	----

2023/C 72/05	Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (Pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006) ⁽¹⁾	41
--------------	---	----

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

2023/C 72/06	Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (<i>Pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006</i>) ⁽¹⁾	42
--------------	--	----

2023/C 72/07	Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (<i>Pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006</i>) ⁽¹⁾	43
--------------	--	----

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2023/C 72/08	Aggiornamento dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)	44
--------------	---	----

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2023/C 72/09	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10821 – YOKOHAMA RUBBER CO / TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS HOLDING) ⁽¹⁾	48
2023/C 72/10	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.11003 — DTC / IRCP / DIAMOND TRANSMISSION PARTNERS / OFTO BUSINESS) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	50
2023/C 72/11	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.11053 — GROUP CREDIT AGRICOLE / MICHELIN / WATEA) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	52

ALTRI ATTI

Commissione europea

2023/C 72/12	Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	54
--------------	--	----

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.11013 — CINVEN VII / OTTP / GROUP.ONE / DOGADO)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2023/C 72/01)

Il 21 febbraio 2023 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32023M11013. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

ELENCO COMUNE DELLE ATTREZZATURE MILITARI DELL'UNIONE EUROPEA

adottato dal Consiglio il 20 febbraio 2023

(attrezzature contemplate dalla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari)*(che aggiorna e sostituisce l'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea adottato dal Consiglio il 21 febbraio 2022 ⁽¹⁾)*

(PESC)

(2023/C 72/02)

Nota 1 I termini tra «virgolette doppie» sono termini definiti. Si rimanda alla sezione allegata (Definizioni dei termini usati nel presente elenco).

Nota 2 In taluni casi le sostanze chimiche sono elencate con il nome e il numero CAS. L'elenco si applica alle sostanze chimiche aventi la stessa formula strutturale (compresi gli idrati) indipendentemente dal nome o dal numero CAS. I numeri CAS sono indicati come ausilio per identificare una particolare sostanza chimica o miscela, a prescindere dalla nomenclatura. I numeri CAS non possono essere utilizzati come identificatori unici, poiché alcune forme delle sostanze chimiche elencate hanno numeri CAS differenti e le miscele contenenti una di tali sostanze possono anch'esse avere numeri CAS differenti.

ML1 Armi ad anima liscia di calibro inferiore a 20 mm, altre armi e armi automatiche di calibro uguale o inferiore a 12,7 mm (calibro 0,50 pollici) e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

Nota Il punto ML1 non si applica a:

- a. armi da fuoco appositamente progettate per munizioni fittizie e incapaci di scaricare un proiettile;
- b. armi da fuoco appositamente progettate per il lancio di proiettili filoguidati non ad alta carica esplosiva e senza link di comunicazione, aventi una gittata inferiore o pari a 500 m;
- c. armi che utilizzano cartucce non a percussione centrale, purché non completamente automatiche;
- d. 'armi da fuoco disattivate'.

⁽¹⁾ GU C 100 dell'1.3.2022, pag. 3.

Nota tecnica

Un'arma da fuoco disattivata' è un'arma da fuoco resa inerte (non in grado di sparare proiettili) mediante processi definiti dalle autorità nazionali degli Stati membri dell'UE o degli Stati partecipanti all'intesa di Wassenaar. Tali processi modificano in modo irreversibile le parti essenziali dell'arma da fuoco. Ai sensi delle legislazioni e delle regolamentazioni nazionali, la disattivazione dell'arma da fuoco può essere attestata da un certificato rilasciato da un'autorità competente e può essere indicata mediante marcatura su una parte essenziale dell'arma.

- a. fucili e fucili combinati, armi corte, mitragliatrici, pistole mitragliatrici e armi da fuoco pluricanna;

Nota Il punto ML1.a. non si applica:

- a. ai fucili e ai fucili combinati fabbricati prima del 1938;
 - b. alle riproduzioni di fucili e di fucili combinati i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890;
 - c. alle armi corte, alle armi da fuoco pluricanna e alle mitragliatrici fabbricate prima del 1890 e relative riproduzioni;
 - d. ai fucili o alle armi corte, appositamente progettati per scaricare un proiettile inerte mediante aria compressa o CO₂;
 - e. alle armi corte appositamente progettate per uno dei seguenti fini:
 1. macellazione di animali domestici; o
 2. sedazione di animali.
- b. armi ad anima liscia come segue:
1. armi ad anima liscia appositamente progettate per impiego militare;
 2. altre armi ad anima liscia, come segue:
 - a. armi completamente automatiche;
 - b. armi semiautomatiche o con ricaricamento a pompa;

Nota Il punto ML1.b.2. non si applica alle armi appositamente progettate per scaricare un proiettile inerte mediante aria compressa o CO₂.

Nota Il punto ML1.b. non si applica:

- a. alle armi ad anima liscia fabbricate prima del 1938;
 - b. alle riproduzioni di armi ad anima liscia, i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890;
 - c. armi ad anima liscia utilizzate per la caccia o a fini sportivi. Tali armi non devono essere appositamente progettate per impiego militare e non devono essere completamente automatiche;
 - d. armi ad anima liscia appositamente progettate per uno dei seguenti fini:
 1. macellazione di animali domestici;
 2. sedazione di animali;
 3. test sismici;
 4. esplosione di proiettili ad uso industriale; o
 5. inibizione di dispositivi esplosivi improvvisati (IED).
- N.B.: Per gli inibitori cfr. il punto ML4 e la voce 1.A.6. dell'elenco dell'UE dei prodotti a duplice uso.
- c. armi che impiegano munizioni senza bossolo;
- d. accessori progettati per le armi di cui ai punti ML1.a., ML1.b. or ML1.c. come segue:
1. caricatori staccabili;
 2. soppressori o attenuatori di rumore;
 3. 'affusti';

Nota tecnica

Ai fini del punto ML1.d.3., un 'affusto' è un dispositivo progettato per fissare una bocca da fuoco su un veicolo terrestre, un «aeromobile», una nave o una struttura.

4. soppressori di bagliore;
5. congegni di mira ottici con trattamento elettronico dell'immagine;
6. congegni di mira ottici appositamente progettati per uso militare.

ML2 Armi ad anima liscia di calibro uguale o superiore a 20 mm, altre armi o armamenti di calibro superiore a 12,7 mm (calibro 0,50 pollici), lanciatori appositamente progettati o modificati per uso militare e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

- a. bocche da fuoco, obici, cannoni, mortai, armi anticarro, lanciaproiettili, lanciafiamme militari, fucili, cannoni senza rinculo e armi ad anima liscia;

Nota 1 Il punto ML2.a. comprende iniettori, dispositivi di misura, serbatoi di stoccaggio ed altri componenti appositamente progettati per essere utilizzati con cariche propulsive liquide per qualunque materiale di cui al medesimo punto.

Nota 2 Il punto ML2.a. non si applica alle armi come segue:

- a. fucili, armi ad anima liscia e fucili combinati fabbricati prima del 1938;
- b. riproduzioni di fucili, armi ad anima liscia e fucili combinati i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890;
- c. bocche da fuoco, obici, cannoni e mortai fabbricati prima del 1890;
- d. armi ad anima liscia utilizzate per la caccia o a fini sportivi. Tali armi non devono essere appositamente progettate per impiego militare e non devono essere completamente automatiche;
- e. armi ad anima liscia appositamente progettate per uno dei seguenti fini:
 1. macellazione di animali domestici;
 2. sedazione di animali;
 3. test sismici;
 4. esplosione di proiettili ad uso industriale; o
 5. inibizione di dispositivi esplosivi improvvisati (IED);

N.B.: Per gli inibitori cfr. il punto ML4 e la voce 1.A.6. dell'elenco dell'UE dei prodotti a duplice uso.

- f. lanciatori portatili appositamente progettati per il lancio di proiettili filoguidati non ad alta carica esplosiva e senza link di comunicazione, aventi una gittata inferiore o pari a 500 m.
- b. lanciatori, appositamente progettati o modificati per uso militare, come segue:
 1. lanciatori di contenitori fumogeni;
 2. lanciatori di bombole di gas;
 3. lanciatori di materiali pirotecnici;

Nota Il punto ML2.b. non si applica alle pistole da segnalazione.

- c. accessori, appositamente progettati per le armi di cui al punto ML2.a., come segue:
 1. congegni di mira e supporti per congegni di mira, appositamente progettati per uso militare;
 2. dispositivi di riduzione di vampa;
 3. supporti;
 4. caricatori staccabili;
- d. non utilizzato dal 2019.

ML3 Munizioni e dispositivi di graduazione di spolette, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

- a. munizioni per le armi di cui ai punti ML1, ML2 o ML12;
- b. dispositivi di graduazione di spolette appositamente progettati per le munizioni di cui al punto ML3.a..

Nota 1 I componenti appositamente progettati di cui al punto ML3 comprendono:

- a. prodotti in metallo o in plastica quali inneschi a percussione, nastri per cartucce, caricatori, cinture/corone di forzamento ed elementi metallici di munizioni;
- b. dispositivi di sicurezza e di armamento, spolette, sensori e dispositivi d'innesco;
- c. dispositivi di alimentazione ad elevata potenza di uscita funzionanti una sola volta;
- d. bossoli combustibili per cariche esplosive;
- e. submunizioni, comprese le bombette, mine di ridotte dimensioni e proiettili a guida terminale.

Nota 2 Il punto ML3.a. non si applica:

- a. alle munizioni a salve con crimpaggio (con chiusura a stella) prive di proiettile;
- b. alle munizioni fittizie con bossolo forato;
- c. ad altre munizioni a salve e fittizie, che non contengono componenti progettati per munizioni attive; o
- d. ai componenti appositamente progettati per munizioni a salve o fittizie, di cui alla presente nota, alle lettere a., b. o c.

Nota 3 Il punto ML3.a. non si applica alle cartucce appositamente progettate per uno dei seguenti fini:

- a. segnalazione;
- b. allontanamento volatili; o
- c. accensione di fiaccole a gas nei pozzi petroliferi.

ML4 Bombe, siluri, razzi, missili, altri dispositivi esplosivi e cariche, nonché relative apparecchiature e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

N.B.1: Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11.

N.B.2: Per i sistemi di protezione degli aeromobili contro i missili, cfr. punto ML4.c..

- a. bombe, siluri, granate, contenitori fumogeni, razzi, mine, missili, cariche di profondità, cariche di demolizione, dispositivi e kit di demolizione, dispositivi «pirotecnici», cartucce, relative submunizioni e simulatori (ossia apparecchiature che simulano le caratteristiche di uno di questi prodotti), appositamente progettati per uso militare;

Nota Il punto ML4.a. comprende:

- a. granate fumogene, spezzoni incendiari, bombe incendiarie e dispositivi esplosivi;
- b. ugelli di missili o razzi e ogive dei veicoli di rientro.

N.B.: per le munizioni per lanciagranate o le munizioni a mitraglia per armi o lanciatori di cui ai punti ML1 o ML2 e per le submunizioni appositamente progettate per munizioni, cfr. il punto ML3.

- b. apparecchiature aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - 1. appositamente progettati per uso militare; e
 - 2. appositamente progettate per 'attività' relative a quanto segue:
 - a. i prodotti di cui al punto ML4.a.; o
 - b. dispositivi esplosivi improvvisati (IED);

Nota tecnica

Ai fini del punto ML4.b.2. il termine 'attività' si applica al maneggio, al lancio, al posizionamento, al controllo, al disinnescamento, alla detonazione, all'accensione, alla motorizzazione per una sola missione operativa, all'inganno, all'interferenza, al dragaggio, alla rilevazione, all'interruzione o all'eliminazione.

Nota 1 Il punto ML4.b. comprende:

- a. apparecchiature mobili per la liquefazione di gas;
- b. cavi elettrici conduttori galleggianti per il dragaggio di mine magnetiche.

Nota 2 Il punto ML4.b. non si applica ai dispositivi portatili progettati per essere impiegati unicamente per la rilevazione di oggetti metallici e incapaci di distinguere tra mine e altri oggetti metallici.

- c. sistemi di protezione degli aeromobili contro i missili (Aircraft Missile Protection Systems, AMPS).

Nota Il punto ML4.c. non si applica agli AMPS aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. sensori antimissile dei tipi seguenti:
 - 1. sensori passivi con una risposta di picco compresa tra 100 e 400 nm; o
 - 2. sensori attivi ad impulsi Doppler;
- b. sistemi di contromisure;
- c. fiaccole con segnatrice visibile e segnatrice infrarossa per ingannare missili terra-aria; e
- d. installati su un «aeromobile civile» e aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - 1. l'AMPS è utilizzabile solo nello specifico «aeromobile civile» nel quale è installato e per il quale è stato rilasciato:
 - a. un certificato di omologazione di tipo civile, rilasciato dalle autorità per l'aviazione civile di uno o più Stati membri dell'UE o di uno o più Stati partecipanti all'intesa di Wassenaar; o
 - b. un documento equivalente riconosciuto dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO);
 - 2. l'AMPS comporta mezzi di protezione per impedire l'accesso non autorizzato ai «software»; e
 - 3. l'AMPS è dotato di un meccanismo attivo che impedisce al sistema di funzionare in caso di rimozione dall'«aeromobile civile» in cui è installato.

ML5 Apparecchiature per la direzione del tiro, di sorveglianza e di allertamento, e relativi sistemi, apparecchiature di prova, di allineamento e di contromisura, come segue, appositamente progettati per uso militare, e loro componenti e accessori appositamente progettati:

- a. congegni di mira, calcolatori per il bombardamento, apparati di puntamento e sistemi per il controllo delle armi;
- b. altre apparecchiature per la direzione del tiro, di sorveglianza e di allertamento, e relativi sistemi, come segue:
 - 1. sistemi di acquisizione, designazione, telemetria, sorveglianza o inseguimento del bersaglio;
 - 2. apparecchiature di individuazione, riconoscimento o identificazione;
 - 3. apparecchiature di fusione dati o per l'integrazione dei sensori;
- c. apparecchiature di contromisura per i prodotti di cui ai punti ML5.a. o ML5.b.;

Nota Ai fini del punto ML5.c., le apparecchiature di contromisura comprendono le apparecchiature di individuazione.

- d. apparecchiature di prova sul campo o di allineamento, appositamente progettate per i prodotti di cui ai punti ML5.a., ML5.b. o ML5.c..

ML6 Veicoli terrestri e loro componenti, come segue:

N.B.: Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11.

- a. veicoli terrestri e loro componenti, appositamente progettati o modificati per uso militare;

Nota 1 Il punto ML6.a. comprende:

- a. carri armati ed altri veicoli militari armati e veicoli militari equipaggiati con supporti per armi o equipaggiati per la posa delle mine o per il lancio delle munizioni di cui al punto ML4;
- b. veicoli corazzati;
- c. veicoli anfibi e veicoli in grado di guadaire acque profonde;
- d. veicoli di soccorso e veicoli per il rimorchio o il trasporto di munizioni o di sistemi d'arma e relativi macchinari per movimentare carichi;
- e. rimorchi.

Nota 2 La modifica per uso militare di un veicolo terrestre di cui al punto ML6.a. comporta una variante di natura strutturale, elettrica o meccanica che interessa uno o più componenti appositamente progettati per uso militare. Tali componenti comprendono:

- a. copertoni di pneumatici di tipo appositamente progettato a prova di proiettile;
- b. protezioni corazzate per parti vitali (ad es. per serbatoi di carburante o cabine di guida);
- c. speciali rinforzi o supporti per armi;
- d. dispositivi di schermatura dell'illuminazione.

- b. altri veicoli terrestri e loro componenti, come segue:

1. veicoli aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. fabbricati o equipaggiati con materiali o componenti atti a fornire protezione balistica uguale o superiore al livello III (NIJ 0108.01, settembre 1985), o «norme equivalenti»;
- b. trasmissione con trazione simultanea anteriore e posteriore, anche per veicoli dotati di ruote supplementari a fini di sostegno del carico, con o senza trazione;
- c. peso lordo massimo autorizzato (GVWR) superiore a 4 500 kg; e
- d. progettati o modificati come fuoristrada;

2. componenti aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. appositamente progettati per i veicoli di cui al punto ML6.b.1.; e
- b. atti a fornire protezione balistica uguale o superiore al livello III (NIJ 0108.01, settembre 1985), o «norme equivalenti».

N.B.: Cfr. anche punto ML13.a..

Nota 1 Il punto ML6 non si applica ai veicoli civili progettati o modificati per il trasporto di valori.

Nota 2 Il punto ML6 non si applica ai veicoli aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. sono stati fabbricati prima del 1946;
- b. non posseggono i prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE e sono stati fabbricati dopo il 1945, ad eccezione delle riproduzioni di componenti o accessori originali per il veicolo in questione; e
- c. non incorporano le armi di cui al punto ML1, ML2 o ML4, a meno che le stesse siano inutilizzabili e incapaci di scaricare un proiettile.

ML7 Agenti chimici, «agenti biologici», «agenti antisommossa», materiali radioattivi, relative apparecchiature, componenti e materiali, come segue:

- a. «agenti biologici» o materiali radioattivi, selezionati o modificati per accrescerne l'efficacia nel causare vittime tra la popolazione o gli animali, degradare attrezzature o danneggiare le colture o l'ambiente;
- b. agenti per la guerra chimica, comprendenti:
 1. agenti nervini per guerra chimica:
 - a. O-alchil (uguale o inferiore a C10, incluso il cicloalchil) alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) - fosfonofluorurati, quali:
Sarin (GB):O-isopropil metilfosfonofluorurato (CAS 107-44-8); e
Soman (GD):O-pinacolil metilfosfonofluorurato (CAS 96-64-0);
 - b. O-alchil (uguale o inferiore a C10, incluso il cicloalchil) N,N-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosforamidocianurati, quali: Tabun (GA):O-etil N,N-dimetilfosforamidocianurati (CAS 77-81-6);
 - c. O-alchil (H o uguale o inferiore a C10, incluso il cicloalchil) S-2-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil)-aminoetil alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonotiolati e loro corrispondenti sali alchilati e protonati, quali:
VX: O-etil S-2-diisopropilaminoetil metil fosfonotiolato (CAS 50782-69-9);
 2. agenti vescicanti per guerra chimica:
 - a. ipriti allo zolfo, quali:
 1. solfuro di 2-cloroetile e di clorometile (CAS 2625-76-5);
 2. solfuro di bis (2-cloroetile) (CAS 505-60-2);
 3. bis (2-cloroetiltio) metano (CAS 63869-13-6);
 4. 1,2-bis (2-cloroetiltio) etano (CAS 3563-36-8);
 5. 1,3-bis (2-cloroetiltio)-n-propano (CAS 63905-10-2);
 6. 1,4-bis (2-cloroetiltio)-n-butano (CAS 142868-93-7);
 7. 1,5-bis (2-cloroetiltio)-n-pentano (CAS 142868-94-8);
 8. bis (2-cloroetiltiomietile) etere (CAS 63918-90-1);
 9. bis (2-cloroetiltioetile) etere (CAS 63918-89-8);
 - b. lewisiti, quali:
 1. 2-clorovinildicloroarsina (CAS 541-25-3);
 2. tris (2-clorovinil) arsina (CAS 40334-70-1);
 3. bis (2-clorovinil) cloroarsina (CAS 40334-69-8);
 - c. ipriti all'azoto, quali:
 1. HN1: bis (2-cloroetil) etilammina (CAS 538-07-8);
 2. HN2: bis (2-cloroetil) etilammina (CAS 51-75-2);
 3. HN3: tris (2-cloroetil) ammina (CAS 555-77-1);
 3. agenti inabilitanti per guerra chimica, quali:
 - a. benzilato di 3-quinuclidinile (BZ) (CAS 6581-06-2);
 4. agenti defolianti per guerra chimica, quali:
 - a. butil 2-cloro-4-fluorofenossiacetato (LNF);
 - b. acido 2,4,5-triclorofenossiacetico (CAS 93-76-5) miscelato con acido 2,4-diclorofenossiacetico (CAS 94-75-7) (agente arancione) (CAS 39277-47-9);
- c. precursori binari e precursori chiave per la guerra chimica come segue:
 1. alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosforil difluoruri, quali: DF: metilfosfonildifluoruro (CAS 676-99-3);

2. O-alchil (H o uguale o inferiore a C10, incluso il cicloalchil) O-2-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil)-aminoetil alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonati e loro corrispondenti sali alchilati e protonati, quali:
QL: O-etil O-2-di-isopropilamminoetil metilfosfonato
(CAS 57856-11-8);
3. clorosarin: O-isopropil metilfosfonoclorurato (CAS 1445-76-7);
4. clorosoman: O-pinacolil metilfosfonoclorurato (CAS 7040-57-5);
- d. «agenti antisommossa», sostanze chimiche attive e relative combinazioni, comprendenti:
 1. α-Bromobenzeneacetoneitrile, (cianuro di bromobenzile) (CA) (CAS 5798-79-8);
 2. [(2-Clorofenil) metilene] propanedinitrile,
(o-clorobenzilidenemalononitrile) (CS) (CAS 2698-41-1);
 3. 2-Cloro-1-feniletanone, fenil-acil-cloruro
(ω-cloroacetofenone) (CN) (CAS 532-27-4);
 4. dibenz-(b, f)-1,4-ossazepina, (CR) (CAS 257-07-8);
 5. 10-Cloro-5,10-diidrofenasazina, (cloruro di fenarsazina), (adamsite), (DM) (CAS 578-94-9);
 6. N-Nonanoilmorfolina, (MPA) (CAS 5299-64-9);

Nota 1 Il punto ML7.d. non si applica agli «agenti antisommossa» singolarmente confezionati per difesa personale.

Nota 2 Il punto ML7.d. non si applica alle sostanze chimiche attive, e relative combinazioni, identificate e confezionate per la produzione alimentare e per scopi sanitari.

- e. apparecchiature appositamente progettate o modificate per uso militare, progettate o modificate per la disseminazione dei seguenti materiali, e loro componenti appositamente progettati:
 1. materiali o agenti di cui al punto ML7.a., ML7.b. o ML7.d.; o
 2. agenti per guerra chimica costituiti dai precursori di cui al punto ML7.c.;
- f. equipaggiamenti di protezione e decontaminazione appositamente progettati o modificati per uso militare, componenti e miscele chimiche, come segue:
 1. equipaggiamenti progettati o modificati per difendersi contro i materiali di cui al punto ML7.a., ML7.b. o ML7.d., e loro componenti appositamente progettati;
 2. equipaggiamenti progettati o modificati per la decontaminazione di oggetti contaminati dai materiali di cui al punto ML7.a. o ML7.b. e loro componenti appositamente progettati;
 3. miscele chimiche specificamente sviluppate o formulate per la decontaminazione di oggetti contaminati dai materiali di cui al punto ML7.a. o ML7.b.;

Nota Il punto ML7.f.1. comprende:

- a. i condizionatori d'aria appositamente progettati o modificati per il filtraggio nucleare, biologico o chimico;
- b. gli indumenti protettivi.

N.B.: per le maschere civili antigas e gli equipaggiamenti di protezione e decontaminazione, cfr. anche la voce 1.A.4. dell'elenco dell'UE dei prodotti a duplice uso.

- g. equipaggiamenti appositamente progettati o modificati per uso militare, progettati o modificati per individuare o identificare i materiali di cui al punto ML7.a., ML7.b. o ML7.d., e loro componenti appositamente progettati;

Nota Il punto ML7.g. non si applica ai dosimetri personali per il controllo delle radiazioni.

N.B.: cfr. anche voce 1.A.4. dell'elenco dell'UE dei prodotti a duplice uso.

- h. «biopolimeri» appositamente progettati o trattati per l'individuazione o l'identificazione degli agenti di guerra chimica di cui al punto ML7.b. e colture di cellule specifiche utilizzate per la loro produzione;
- i. «biocatalizzatori» per la decontaminazione o la degradazione di agenti per la guerra chimica, e loro sistemi biologici, come segue:
 - 1. «biocatalizzatori» appositamente progettati per la decontaminazione o la degradazione degli agenti per la guerra chimica di cui al punto ML7.b., e risultanti da una appropriata selezione di laboratorio o da una manipolazione genetica di sistemi biologici;
 - 2. sistemi biologici contenenti l'informazione genetica specifica per la produzione dei «biocatalizzatori» di cui al punto ML7.i.1., come segue:
 - a. «vettori di espressione»;
 - b. virus;
 - c. colture di cellule.

Nota 1 I punti ML7.b. e ML7.d. non si applicano alle seguenti sostanze:

- a. cloruro di cianogeno (CAS 506-77-4);
- b. acido cianidrico (CAS 74-90-8);
- c. cloro (CAS 7782-50-5);
- d. cloruro di carbonile (fosgene) (CAS 75-44-5);
- e. difosgene (cloroformiato di tricloro-metile) (CAS 503-38-8);
- f. non utilizzato dal 2004.
- g. bromuro di xilile, orto-: (CAS 89-92-9), meta-: (CAS 620-13-3), para-: (CAS 104-81-4);
- h. bromuro di benzile (CAS 100-39-0);
- i. ioduro di benzile (CAS 620-05-3);
- j. bromo acetone (CAS 598-31-2);
- k. bromuro di cianogeno (CAS 506-68-3);
- l. bromo-metiletilchetone (CAS 816-40-0);
- m. cloro-acetone (CAS 78-95-5);
- n. iodoacetato di etile (CAS 623-48-3);
- o. iodoacetone (CAS 3019-04-3);
- p. cloropicrina (CAS 76-06-2).

Nota 2 Le colture di cellule e i sistemi biologici di cui ai punti ML7.h. e ML7.i.2. sono esclusivi per la guerra chimica e pertanto i medesimi non si applicano alle cellule o ai sistemi biologici destinati ad usi civili (agricoli, farmaceutici, sanitari, veterinari, ambientali, trattamento dei rifiuti o industria alimentare).

ML8 «Materiali energetici», e relative sostanze, come segue:

N.B.1: cfr. anche la voce 1.C.11. dell'elenco dell'UE dei prodotti a duplice uso.

N.B.2: Per le cariche e i dispositivi, cfr. il punto ML4 e la voce 1.A.8. dell'elenco dell'UE dei prodotti a duplice uso.

Note tecniche

- 1. Ai fini del punto ML8, eccetto il punto ML8.c.11. o ML8.c.12., il termine 'miscela' si riferisce a una composizione di due o più sostanze di cui almeno una è elencata nelle sottovoci del punto ML8.

2. Ogni sostanza elencata nelle sottovoci del punto ML8 è oggetto del presente elenco, anche se utilizzata in un'applicazione diversa da quella indicata (ad es. il TAGN è utilizzato prevalentemente come esplosivo, ma può essere utilizzato anche come combustibile o ossidante).
3. Ai fini del punto ML8, per dimensione delle particelle si intende il diametro medio delle particelle in base al peso o al volume. Per il campionamento e la determinazione delle dimensioni delle particelle saranno utilizzate norme internazionali o nazionali equivalenti.
- a. «esplosivi», come segue, e relative 'miscele':
1. ADNBF (ammino dinitrobenzo-furoxano o 7-ammino-4,6-dinitrobenzofurazano-1-ossido) (CAS 97096-78-1);
 2. BNCP [perclorato di cis-bis (5-nitrotetrazolato) tetra-ammina cobalto (III)] (CAS 117412-28-9);
 3. CL-14 (diammino dinitrobenzofuroxano o 5,7-diammino-4,6-dinitrobenzofurazano-1-ossido) (CAS 11907-74-1);
 4. CL-20 (HNIW o esanitroesaaizowurtzitano) (CAS 135285-90-4); clatrati di CL-20 (cfr. anche voci ML8.g.3. e g.4. per i relativi «precursori»);
 5. CP [perclorato di 2-(5-cianotetrazolato) penta-ammina cobalto (III)] (CAS 70247-32-4);
 6. DADE (1,1-diammino-2,2-dinitroetilene, FOX-7) (CAS 145250-81-3);
 7. DATB (diamminotrinittrobenzene) (CAS 1630-08-6);
 8. DDFP (1,4-dinitrodifurazanpiperazina);
 9. DDPO (2,6-diammino-3,5-dinitropirazina-1-ossido, PZO) (CAS 194486-77-6);
 10. DIPAM (3,3'-diammino-2,2',4,4',6,6'-esanitrobifenolo o dipicrammide) (CAS 17215-44-0);
 11. DNGU (DINGU o dinitroglicolurile) (CAS 55510-04-8);
 12. furazani, come segue:
 - a. DAAOF (DAAF, DAAFox o diamminoazossifurazano);
 - b. DAAzF (diamminoazofurazano) (CAS 78644-90-3);
 13. HMX e derivati (cfr. anche ML8.g.5. per i relativi «precursori»), come segue:
 - a. HMX (ciclotetrametilentetranitroammina, ottaidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazina, 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazo-ciclotano, octogen o octogene) (CAS 2691-41-0);
 - b. difluoroamminati analoghi di HMX;
 - c. K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetrazabicyclo [3,3,0]ottanone-3, tetranitrosemiglicourile o chetobicyclico HMX) (CAS 130256-72-3);
 14. HNAD (esanitroadamantano) (CAS 143850-71-9);
 15. HNS (esanitrostilbene) (CAS 20062-22-0);
 16. imidazoli, come segue:
 - a. BNNII (ottaidro-2,5-bis(nitroimino)imidazo [4,5-d]imidazolo);
 - b. DNI (2,4-dinitroimidazolo) (CAS 5213-49-0);
 - c. FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazolo);
 - d. NTDNIA (N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazolo);
 - e. PTIA (1-picril-2,4,5-trinitroimidazolo);
 17. NTNMH (1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitrometilene di idrazina);
 18. NTO (ONTA o 3-nitro-1,2,4-triazol-5-one) (CAS 932-64-9);
 19. polinitrocubani con più di 4 gruppi nitro;

20. PYX (2,6-Bis(picrilammino)-3,5-dinitropiridina) (CAS 38082-89-2);
21. RDX e derivati, come segue:
 - a. RDX (ciclotrimetenetrinitrammina, ciclonite, T4, esaidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazina, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazo-cicloesano, hexogen o hexogene) (CAS 121-82-4);
 - b. Keto-RDX (K-6 o 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazo-ciclo-esanone) (CAS 115029-35-1);
22. TAGN (nitrato di triamminoguanidina) (CAS 4000-16-2);
23. TATB (triamminotrinotrobenzene) (CAS 3058-38-6) (cfr. anche ML8.g.7. per i relativi «precursori»);
24. TEDDZ (3,3,7,7-tetrabis(difluoroammina) ottaidro-1,5-dinitro-1,5-diazocina);
25. tetrazoli, come segue:
 - a. NTAT (nitrotriazolo amminotetrazolo);
 - b. NTNT (1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotetrazolo);
26. tetrile (trinitrofenilmetilnitrammina) (CAS 479-45-8);
27. TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetrazadecalina) (CAS 135877-16-6) (cfr. anche punto ML8.g.6. per i relativi «precursori»);
28. TNAZ (1,3,3-trinitroazetidina) (CAS 97645-24-4) (cfr. anche punto ML8.g.2. per i relativi «precursori»);
29. TNGU (SORGUYL o tetranitroglicolurile) (CAS 55510-03-7);
30. TNP (1,4,5,8-tetranitro-piridazino[4,5-d]piridazina) (CAS 229176-04-9);
31. triazine, come segue:
 - a. DNAM (2-ossi-4,6-dinitroammino-s-triazina) (CAS 19899-80-0);
 - b. NNHT (2-nitroimino-5-nitroesaidro-1,3,5-triazina) (CAS 130400-13-4);
32. triazoli, come segue:
 - a. 5-azido-2-nitrotriazolo;
 - b. ADHTDN (4-ammino-3,5-diidrazino-1,2,4-triazolo dinitrammide) (CAS 1614-08-0);
 - c. ADNT (1-ammino-3,5-dinitro-1,2,4-triazolo);
 - d. BDNTA ((bis-dinitrotriazolo)ammina);
 - e. DBT (3,3'-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazolo) (CAS 30003-46-4);
 - f. DNBT (dinitrobistriazolo) (CAS 70890-46-9);
 - g. non utilizzato dal 2010;
 - h. NTDNT (1-N-(2-nitrotriazolo)3,5-dinitrotriazolo);
 - i. PDNT (1-picril-3,5-dinitrotriazolo);
 - j. TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazolo) (CAS 25243-36-1);
33. «esplosivi» non elencati altrove nel punto ML8.a. e aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - a. una velocità di detonazione superiore a 8 700 m/s a densità massima; o
 - b. una pressione di detonazione superiore a 34 GPa (340 kbar);
34. non utilizzato dal 2013.
35. DNAN (2,4-dinitroanisolo) (CAS 119-27-7);
36. TEX (4,10-dinitro-2,6,8,12-tetraoxa-4,10-diazaisowurtzitano);

37. GUDN (guanilurea dinitrammide) FOX-12 (CAS 217464-38-5);
38. tetrazine, come segue:
 - a. BTAT (Bis(2,2,2-trinitroetil)-3,6-diamminotetrazina);
 - b. LAX-112 (3,6-diammino-1,2,4,5-tetrazina-1,4-diossido);
39. materiali energetici ionici con temperatura di fusione compresa tra 343 K (70 °C) e 373 K (100 °C) e velocità di detonazione superiore a 6 800 m/s o pressione di detonazione superiore a 18 GPa (180 kbar);
40. BTNEN (Bis(2,2,2-trinitroetil)-nitroammina] (CAS 19836-28-3);
41. FTDO (5,6(3',4'-furazano)-1,2,3,4-tetrazina-1,3-diossido);
42. EDNA (Etilenedinitrammina) (CAS 505-71-5);
43. TKX-50 (diidrossilammonio 5,5'-bistetrazolo-1,1'-diolato);

Nota Il punto ML8.a. comprende i 'co-cristalli esplosivi'.

Nota tecnica

Un 'co-cristallo esplosivo' è un materiale solido costituito da una distribuzione ordinata tridimensionale di due o più molecole esplosive, almeno una delle quali è specificata al punto ML8.a..

- b. «propellenti», come segue:
 1. qualsiasi «propellente» solido avente un impulso teorico specifico (in condizioni standard) maggiore di:
 - a. 240 secondi per i «propellenti» non metallizzati non alogenati;
 - b. 250 secondi per i «propellenti» non metallizzati alogenati; o
 - c. 260 secondi per i «propellenti» metallizzati;
 2. non utilizzato dal 2013.
 3. «propellenti» dotati di forza costante superiore a 1 200 kJ/kg;
 4. «propellenti» che possono mantenere un tasso lineare di combustione costante superiore a 38 mm/s in condizioni standard di pressione (misurate sotto forma di filamento singolo inibito) di 6,89 MPa (68,9 bar) e alla temperatura di 294 K (21°C);
 5. «propellenti» a doppia base, colati in stampo, modificati con elastomeri (EMCDB) con allungamento al massimo sforzo superiore al 5 % a 233 K (-40°C);
 6. qualsiasi «propellente» che contenga sostanze di cui al punto ML8.a.;
 7. «propellenti», non contemplati altrove nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, appositamente progettati per uso militare;
- c. materiali «pirotecnici», combustibili e relative sostanze, come segue, e loro 'miscele':
 1. combustibili per «aeromobili» appositamente concepiti per uso militare;

Nota 1 Il punto ML8.c.1 non si applica ai seguenti combustibili per «aeromobili»: JP-4, JP-5 e JP-8.

Nota 2 I combustibili per «aeromobili» di cui al punto ML8.c.1 sono i prodotti finiti e non i loro costituenti.

2. alano (ibrido di alluminio) (CAS 7784-21-6);
3. borani, come segue, e relativi derivati:
 - a. carborani;
 - b. omologhi del borano, come segue:
 1. decaborano (14) (CAS 17702-41-9);
 2. pentaborano (9) (CAS 19624-22-7);
 3. pentaborano (11) (CAS 18433-84-6);

4. idrazina e derivati, come segue (cfr. anche punti ML8.d.8. e ML8.d.9. per i derivati ossidanti dell'idrazina):
 - a. idrazina (CAS 302-01-2) in concentrazioni uguali o superiori al 70 %;
 - b. monometilidrazina (CAS 60-34-4);
 - c. dimetilidrazina simmetrica (CAS 540-73-8);
 - d. dimetilidrazina asimmetrica (CAS 57-14-7);

Nota Il punto ML8.c.4.a. non si applica alle 'miscele' di idrazina formulate appositamente per il controllo della corrosione.

5. combustibili metallici, 'miscele' di combustibili o 'miscele' «pirotecniche», sotto forma di particelle sferiche, atomizzate, sferoidali, in fiocchi o polverizzate, fabbricati con materiali aventi tenore uguale o superiore al 99 % di uno qualsiasi degli elementi seguenti:
 - a. metalli, come segue, e relative 'miscele':
 1. berillio (CAS 7440-41-7) con dimensioni delle particelle inferiori a 60 µm;
 2. polvere di ferro (CAS 7439-89-6) con particelle di dimensioni uguali o inferiori a 3 µm prodotte per riduzione dell'ossido di ferro con l'idrogeno;
 - b. 'miscele' contenenti uno degli elementi seguenti:
 1. zirconio (CAS 7440-67-7), magnesio (CAS 7439-95-4) o leghe di questi con dimensioni delle particelle inferiori a 60 µm; o
 2. combustibili al boro (CAS 7440-42-8) o al carburo di boro (CAS 12069-32-8) con purezza uguale o superiore all'85 % e dimensioni delle particelle inferiori a 60 µm;

Nota 1 Il punto ML8.c.5. si applica agli «esplosivi» e ai combustibili, indipendentemente dal fatto che i metalli o le leghe siano incapsulati o no in alluminio, magnesio, zirconio o berillio.

Nota 2 Il punto ML8.c.5.b. si applica esclusivamente ai combustibili metallici sotto forma di particelle quando sono miscelati con altre sostanze per formare una 'miscela' formulata per uso militare, quali «propellenti» ad impasto liquido, «propellenti» solidi o 'miscele' «pirotecniche».

Nota 3 Il punto ML8.c.5.b.2. non si applica al boro e al carburo di boro arricchito con boro-10 (contenuto di boro-10 uguale o superiore al 20 %).

6. materiali militari che contengono gelificanti per carburanti idrocarburici formulati appositamente per l'impiego dei lanciafiamme o delle munizioni incendiarie, come gli stearati metallici (ad es. Octal (CAS 637-12-7)) o i palmitati;
7. perclorati, clorati e cromati mescolati a polvere di metallo o ad altri componenti di combustibile ad alto contenuto energetico;
8. polvere di alluminio (CAS 7429-90-5) di forma sferica o sferoidale con dimensioni delle particelle uguali o inferiori a 60 µm, fabbricate con materiali aventi tenore in alluminio uguale o superiore al 99 %;
9. sub-idruri di titanio (TiH_n) con stechiometria equivalente a $n = 0,65-1,68$;
10. combustibili liquidi ad alta densità di energia non contemplati al punto ML8.c.1., come segue:
 - a. combustibili misti che incorporano combustibili sia solidi che liquidi (ad es. fanghi di boro), aventi densità di energia in base alla massa uguale o superiore a 40 MJ/kg;
 - b. altri combustibili e additivi di combustibili ad alta densità di energia (ad es. cubano, soluzioni ioniche, JP-7, JP-10) aventi densità di energia in base al volume uguale o superiore a 37,5 GJ per metro cubo, misurata a 293 K (20 °C) e pressione di un'atmosfera (101,325 kPa);

Nota Il punto ML8.c.10.b. non si applica ai combustibili fossili raffinati, ai biocombustibili o ai combustibili per motori omologati per l'uso nell'aviazione civile.

11. materiali «pirotecnici» e piroforici, come segue:
 - a. materiali «pirotecnici» o piroforici appositamente formulati per migliorare o controllare la produzione di energia irradiata in una qualsiasi parte dello spettro infrarosso (IR);
 - b. miscele di magnesio, politetrafluoroetilene (PTFE) e copolimero di difluoruro-esafuoropropilene di vinilidene (ad es. MTV);
12. miscele di combustibili, miscele «pirotecniche» o «materiali energetici», non contemplati altrove al punto ML8, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - a. contenenti più dello 0,5 % di particelle di uno qualunque dei seguenti:
 1. alluminio;
 2. berillio;
 3. boro;
 4. zirconio;
 5. magnesio; o
 6. titanio;
 - b. particelle di cui al punto ML8.c.12.a. con dimensione inferiore a 200 nm in qualunque direzione; e
 - c. particelle di cui al punto ML8.c.12.a. con tenore in metallo pari o superiore al 60 %;

Nota Il punto ML8.c.12. comprende le termiti.

- d. ossidanti, come segue, e relative 'miscele':
 1. ADN (dinitrammide di ammonio o SR 12) (CAS 140456-78-6);
 2. AP (perclorato di ammonio) (CAS 7790-98-9);
 3. composti costituiti da fluoro e uno degli elementi seguenti:
 - a. altri alogeni;
 - b. ossigeno; o
 - c. azoto;

Nota 1 Il punto ML8.d.3. non si applica al trifluoruro di cloro (CAS 7790-91-2).

Nota 2 Il punto ML8.d.3. non si applica al trifluoruro di azoto (CAS 7783-54-2) allo stato gassoso.

4. DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidina) (CAS 78246-06-7);
5. HAN (nitrato di idrossiammonio) (CAS 13465-08-2);
6. HAP (perclorato di idrossiammonio) (CAS 15588-62-2);
7. HNF (nitroformiato di idrazinio) (CAS 20773-28-8);
8. nitrato di idrazina (CAS 37836-27-4);
9. perclorato di idrazina (CAS 27978-54-7);
10. ossidanti liquidi costituiti da o contenenti acido nitrico fumante rosso inibito (IRFNA) (CAS 8007-58-7);

Nota Il punto ML8.d.10. non si applica all'acido nitrico fumante non inibito.

- e. leganti, plastificanti, monomeri e polimeri, come segue:
 1. AMMO (azidometilmetilossetano e suoi polimeri) (CAS 90683-29-7)
(cfr. anche punto ML8.g.1. per i relativi «precursori»);
 2. BAMO (3,3-bis(azidometil)ossetano e suoi polimeri)
(CAS 17607-20-4) (cfr. anche punto ML8.g.1. per i relativi «precursori»);
 3. BDNPA [bis(2,2-dinitropropil) di aldeide acetica] (CAS 5108-69-0);

4. BDNPF [bis(2,2-dinitropropil) di aldeide formica] (CAS 5917-61-3);
 5. BTTN (trinitrato di butantriolo) (CAS 6659-60-5)
(cfr. anche punto ML8.g.8. per i relativi «precursori»);
 6. monomeri energetici, plastificanti o polimeri, appositamente progettati per uso militare e contenenti uno degli elementi seguenti:
 - a. gruppi nitrici;
 - b. nitruri;
 - c. nitrati;
 - d. gruppi nitrazo; o
 - e. difluoroamminio;
 7. FMAO (3-difluoroamminometil-3-azidometilossetano) e suoi polimeri;
 8. FEFO [bis-(2-fluoro-2,2-dinitroetil)formal] (CAS 17003-79-1);
 9. FPF-1 (poli-2,2,3,3,4,4-esafuoropentano-1,5-diol formal) (CAS 376-90-9);
 10. FPF-3 (poli-2,4,4,5,5,6,6-eptafluoro-2-tri-fluorometil-3-ossaeptano-1,7-diol formal);
 11. GAP (polimero di azoturo di glicidile) (CAS 143178-24-9) e suoi derivati;
 12. HTPB (polibutadiene con radicali ossidrilici terminali), avente funzionalità ossidrilica maggiore o uguale a 2,2 e uguale o inferiore a 2,4, valore ossidrilico inferiore a 0,77 meq/g e viscosità a 30 °C inferiore a 47 poise (CAS 69102-90-5);
 13. alcool funzionalizzati, poli(epicloroidrina) con peso molecolare inferiore a 10 000, come segue:
 - a. poli(epicloroidrindiolo);
 - b. poli(epicloroidrintriolo);
 14. NENA (composti di nitratoetilnitrammina) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 e 85954-06-9);
 15. PGN (poli-GLYN, poliglicidilnitrato o poli(nitratometil ossirano)) (CAS 27814-48-8);
 16. poli-NIMMO (poli(nitratometilmetilossetano), poli-NMMO o poli(3-nitratometil-3-metilossetano)) (CAS 84051-81-0);
 17. polinitroortocarbonati;
 18. TVOPA (1,2,3-tris[1,2-bis(difluoroamminio)etossi] propano o tris vinossi propano addotto) (CAS 53159-39-0);
 19. 4,5 diazidometil-2-metil-1,2,3-triazolo (iso- DAMTR);
 20. PNO (Poli(3-nitrato ossetano));
 21. TMETN (Trimetiloletano trinitrato) (CAS 3032-55-1);
- f. «additivi», come segue:
1. salicilato di rame basico (CAS 62320-94-9);
 2. BHEGA (bis-(2-idrossietil) glicolammide) (CAS 17409-41-5);
 3. BNO (nitrileossido di butadiene);
 4. derivati del ferrocene:
 - a. butacene (CAS 125856-62-4);
 - b. catocene (propano 2,2-bis-etilferrocenile) (CAS 37206-42-l);
 - c. acidi carbossilici del ferrocene e esteri degli acidi carbossilici del ferrocene;
 - d. n-butyl-ferrocene (CAS 31904-29-7);

- e. altri polimeri addotti derivati dal ferrocene non contemplati altrove al punto ML8.f.4.;
 - f. etil-ferrocene (CAS 1273-89-8);
 - g. propil-ferrocene;
 - h. pentil-ferrocene (CAS 1274-00-6);
 - i. diciclopentil-ferrocene;
 - j. dicicloesil-ferrocene;
 - k. dietil-ferrocene (CAS 1273-97-8);
 - l. dipropil-ferrocene;
 - m. dibutil-ferrocene (CAS 1274-08-04);
 - n. diesil-ferrocene (CAS 93894-59-8);
 - o. acetil-ferrocene (CAS 1271-55-2)/1,1'-diacetil-ferrocene (CAS 1273 94-5);
- 5. betaresorcilato di piombo (CAS 20936-32-7) o betaresorcilato di rame (CAS 70983-44-7);
 - 6. citrato di piombo (CAS 14450-60-3);
 - 7. chelati di piombo e di rame betaresorcilati o salicilati (CAS 68411-07-4);
 - 8. maleato di piombo (CAS 19136-34-6);
 - 9. salicilato di piombo (CAS 15748-73-9);
 - 10. stannato di piombo (CAS 12036-31-6);
 - 11. MAPO (tris-1-(2-metil) aziridinil fosfin ossido) (CAS 57-39-6); BOBBA 8 (ossido di fosfina bis(2-metil aziridinil) 2-(2-idrossipropanossi) propilammino) e altri derivati del MAPO;
 - 12. metil BAPO (ossido di fosfina bis(2-metilaziridinil) metilammino) (CAS 85068-72-0);
 - 13. N-metil-p-nitroanilina (CAS 100-15-2);
 - 14. 3-nitrazo-1,5 pentano diisocianato (CAS 7406-61-9);
 - 15. agenti di accoppiamento organometallici, come segue:
 - a. neopentil[diallile]ossi, tris[diottile]fosfato titanato (CAS 103850-22-2); chiamato anche titanio IV, 2,2 [bis 2-propenolato-metil, butanolato, tris (diottile) fosfato] (CAS 110438-25-0); o LICA 12 (CAS 103850-22-2);
 - b. titanio IV, [(2-propenolato-1)-metil, n-propanolatometil] butanolato-1, tris [diottile] pirofosfato o KR3538;
 - c. titanio IV, [(2-propenolato-1)-metil, n-propanolatometil] butanolato-1, tris (diottile) fosfato;
 - 16. policianodifluoramminoetilenossido;
 - 17. agenti leganti come segue:
 - a. 1,1R,1S-trimesoil-tris(2-etilaziridina) (HX-868, BITA) (CAS 7722-73-8);
 - b. ammidi di aziridina polifunzionali con strutture di rinforzo isoftaliche, trimesiche, isocianuriche o trimetiladipiche aventi anche un gruppo di 2-metil o 2-etil aziridina;

Nota Il punto ML.8.f.17.b. comprende:

- a. 1,1H-Isoftaloile-bis (2-metilaziridina)(HX-752) (CAS 7652-64-4);

- b. 2,4,6-tris(2-etil-1-aziridinil)-1,3,5-triazina (HX-874) (CAS 18924-91-9);
- c. 1,1'-trimetiladipoil-bis(2-etilaziridina) (HX-877)
(CAS 71463-62-2);
- 18. propilenimmina (2-metilaziridina) (CAS 75-55-8);
- 19. ossido ferrico sopraffino (Fe₂O₃) (CAS 1317-60-8) avente una superficie specifica superiore a 250 m²/g e una dimensione media di particelle uguale o inferiore a 3,0 nm;
- 20. TEPAN (tetraetilenepentaminaacrilonitrile) (CAS 68412-45-3); poliammine cianoetilate e loro sali;
- 21. TEPANOL (tetraetilenepentaminaacrilonitrileglicidile) (CAS 68412-46-4); poliammine cianoetilate addotte con glicidolo e loro sali;
- 22. TPB (trifenilbismuto) (CAS 603-33-8);
- 23. TEPB (Tris (etossifenil) bismuto) (CAS 90591-48-3);
- g. «precursori», come segue:

N.B.: Nel punto ML8.g. i riferimenti sono fatti ai «materiali energetici» ivi indicati, fabbricati dalle sostanze seguenti.

- 1. BCMO (3,3-bis(clorometil)ossetano) (CAS 78-71-7)
(cfr. anche punti ML8.e.1 e ML8.e.2);
- 2. sali di tert-butil-dinitroazotidina (CAS 125735-38-8) (cfr. anche punto ML8.a.28.);
- 3. derivati dell'esaaaisowurtzitano tra cui HBIW (esabenzilesaaaisowurtzitano) (CAS 124782-15-6) (cfr. anche punto ML8.a.4.) e TAIW (tetraacetildibenzilesaaaisowurtzitano) (CAS 182763-60-6) (cfr. anche punto ML8.a.4.);
- 4. non utilizzato dal 2013;
- 5. TAT (1,3,5,7 tetraacetil-1,3,5,7-tetraaza ciclo-ottano) (CAS 41378-98-7) (cfr. anche punto ML8.a.13.);
- 6. 1,4,5,8 tetraazadecalina (CAS 5409-42-7) (cfr. anche punto ML8.a.27.);
- 7. 1,3,5-triclorobenzene (CAS 108-70-3) (cfr. anche punto ML8.a.23.);
- 8. 1,2,4 triidrossibutano (1,2,4-butantriolo) (CAS 3068-00-6)
(cfr. anche punto ML8.e.5.);
- 9. DADN (1,5-diacetil-3,7-dinitro-1, 3, 5, 7-tetraaza-cicloottano)
(cfr. anche punto ML8.a.13.);
- h. polveri e forme di 'materiale reattivo' come segue:
 - 1. polveri di uno qualsiasi dei materiali seguenti, con dimensioni delle particelle inferiori a 250 µm in qualsiasi direzione e non altrove specificate dal punto ML8:
 - a. alluminio;
 - b. niobio;
 - c. boro;
 - d. zirconio;
 - e. magnesio;
 - f. titanio;
 - g. tantalio;
 - h. tungsteno;
 - i. molibdeno; o
 - j. afnio;

2. Forme, non specificate dai punti ML3, ML4, ML12 or ML16, fabbricate da polveri specificate dal punto ML8.
h.1.

Note tecniche

1. I 'materiali reattivi' sono progettati per produrre una reazione esotermica solo con gradienti di scambio elevati e da usare per rivestimento o involucro di testate belliche.
2. Le polveri di 'materiali reattivi' sono ottenute, ad esempio, mediante un processo di macinatura con mulino a sfere ad alta energia.
3. Le forme di 'materiale reattivo' sono prodotte, ad esempio, mediante sinterizzazione laser selettiva.

Nota 1 Il punto ML8 non si applica alle sostanze seguenti, a meno che siano composte o miscelate con i «materiali energetici» di cui al punto ML8.a. o con le polveri di metallo di cui al punto ML8.c.:

- a. picrato di ammonio (CAS 131-74-8);
- b. polvere nera;
- c. esanitrodifenilammina (CAS 131-73-7);
- d. difluoroammina (CAS 10405-27-3);
- e. nitroamido (CAS 9056-38-6);
- f. nitrato di potassio (CAS 7757-79-1);
- g. tetranitronaftalina;
- h. trinitroanisolo;
- i. trinitronaftalina;
- j. trinitrossilene;
- k. N-pirrolidinone; 1-metil-2-pirrolidinone (CAS 872-50-4);
- l. diottimaleato (CAS 142-16-5);
- m. etilesilacrilato (CAS 103-11-7);
- n. trietilalluminio (TEA) (CAS 97-93-8), trimetilalluminio (TMA) (CAS 75-24-1), ed altri alchili pirofolici metallici ed arili di litio, sodio, magnesio, zinco e boro;
- o. nitrocellulosa (CAS 9004-70-0);
- p. nitroglicerina (o trinitrato di glicerina, trinitroglicerina) (NG)
(CAS 55-63-0);
- q. 2,4,6-trinitrotoluene (TNT) (CAS 118-96-7);
- r. etilendiamminodinitrato (EDDN) (CAS 20829-66-7);
- s. pentaeritritetranitrato (PETN) (CAS 78-11-5);
- t. azoturo di piombo (CAS 13424-46-9), stifnato normale di piombo (CAS 15245-44-0) e stifnato basico di piombo (CAS 12403-82-6) ed esplosivi primari o composizioni di innesco contenenti azoturi o complessi di azoturi;
- u. trietileneglicoldinitrato (TEGDN) (CAS 111-22-8);
- v. 2,4,6-trinitroresorcina (acido stifnico) (CAS 82-71-3);
- w. w.dietildifenilurea (CAS 85-98-3); dimetildifenilurea (CAS 611-92-7); metiletildifenilurea [centraliti];
- x. N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica) (CAS 603-54-3);
- y. metil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di metile) (CAS 13114-72-2);

- z. etil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di etile); (CAS 64544-71-4);
- aa. 2-nitrodifenilammina (2-NDPA)(CAS 119-75-5);
- bb. 4-nitrodifenilammina (4-NDPA)(CAS 836-30-6);
- cc. 2,2-dinitropropanolo(CAS 918-52-5);
- dd. nitroguanidina (CAS 556-88-7) (cfr. voce 1.C.11.d. dell'elenco dell'UE dei prodotti a duplice uso).

Nota 2 Il punto ML8 non si applica a perclorato di ammonio (ML8.d.2.), NTO (ML8.a.18.) o catocene (ML8.f.4.b.), aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. appositamente formulati per dispositivi per la generazione di gas per uso civile;
- b. composti o miscelati con leganti o plastificanti termoindurenti non attivi e aventi massa inferiore a 250 g;
- c. aventi un massimo dell'80 % di perclorato di ammonio (ML8.d.2.) in termini di massa di materiale attivo;
- d. aventi un contenuto di NTO (ML8.a.18.) inferiore o uguale a 4 g; e
- e. aventi un contenuto di catocene (ML8.f.4.b.) inferiore o uguale a 1 g.

ML9 Navi da guerra (di superficie o subacquee), attrezzature navali speciali, accessori, componenti e altre navi di superficie, come segue:

N.B.: Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11.

a. navi e componenti, come segue:

- 1. navi (di superficie o subacquee) appositamente progettate o modificate per uso militare, qualunque sia il loro stato di riparazione o la loro condizione operativa, e dotate o meno di sistemi d'arma o di corazzature, e loro scafi o parti di scafi, e loro componenti appositamente progettati per uso militare;

Nota Il punto ML9.a.1. comprende veicoli appositamente progettati o modificati per il trasporto di operatori subacquei.

- 2. navi di superficie, non contemplate al punto ML9.a.1., aventi uno dei seguenti elementi fissi o integrati nella nave:
 - a. armi automatiche di cui al punto ML1 o armi di cui ai punti ML2, ML4, ML12 o ML19, o 'supporti' o rinforzi per armi di calibro uguale o superiore a 12,7 mm;

Nota tecnica

Il termine 'supporti' si riferisce ai supporti per armi o ai rinforzi strutturali al fine di installare armi.

- b. sistemi per la direzione del tiro di cui al punto ML5;
- c. aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - 1. 'protezione di tipo chimico, biologico, radiologico e nucleare (CBRN)'; e
 - 2. 'sistema di pre-wet o wash down' progettato a fini di decontaminazione; o

Note tecniche

- 1. La 'protezione CBRN' è uno spazio interno autonomo con caratteristiche quali sovrappressurizzazione, isolamento dei sistemi di ventilazione, aperture limitate per l'aerazione con filtri CBRN e punti di accesso del personale limitati dotati di serrande per l'aria.
- 2. Il 'sistema di pre-wet o wash down' è un sistema di nebulizzazione di acqua di mare in grado di bagnare simultaneamente la sovrastruttura esterna e i ponti esterni di una nave.

- d. sistemi attivi di contromisura per armi di cui ai punti ML4.b., ML5.c. o ML11.a. e aventi una delle caratteristiche seguenti:
 1. 'protezione CBRN';
 2. scafo e sovrastruttura appositamente progettati per ridurre la superficie radar equivalente;
 3. dispositivi di riduzione della segnatura termica, (ad es. un sistema di raffreddamento dei gas di scarico), esclusi quelli appositamente progettati per aumentare l'efficienza complessiva dell'impianto energia/propulsione o ridurre l'impatto ambientale; o
 4. un sistema di compensazione magnetica progettato per ridurre la segnatura magnetica dell'intera nave;
- b. motori e sistemi di propulsione, come segue, appositamente progettati per uso militare e loro componenti appositamente progettati per uso militare:
 1. motori diesel appositamente progettati per sottomarini;
 2. motori elettrici appositamente progettati per sottomarini, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - a. potenza sviluppata superiore a 0,75 MW (1 000 hp);
 - b. inversione rapida;
 - c. raffreddati a liquido; e
 - d. totalmente ermetici;
 3. motori diesel aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - a. potenza sviluppata superiore o uguale a 37,3 kW (50 hp); e
 - b. contenuto di materiale 'amagnetico' superiore al 75 % della massa totale;

Nota tecnica

Ai fini del punto ML9.b.3., per 'amagnetico' si intende che la permeabilità relativa è inferiore a 2.

4. 'sistemi di propulsione indipendenti dall'aria' appositamente progettati per sottomarini;

Nota tecnica

La 'propulsione indipendente dall'aria' consente al sottomarino in immersione di far funzionare il sistema di propulsione, senza accesso all'ossigeno atmosferico, per una durata superiore a quella altrimenti consentita dalla batteria. Ai fini del punto ML9.b.4., la propulsione indipendente dall'aria non include l'energia nucleare.

- c. apparecchiature di rilevamento subacqueo, appositamente progettate per uso militare, loro sistemi di controllo e loro componenti appositamente progettati per uso militare;
- d. reti antisommersibile e reti antisiluri appositamente progettate per uso militare;
- e. non utilizzato dal 2003;
- f. penetratori di scafo e connettori appositamente progettati per uso militare che permettono l'interazione con apparecchiature esterne alla nave e loro componenti appositamente progettati per uso militare;

Nota Il punto ML9.f. comprende i connettori per uso navale a conduttore singolo, multiplo, coassiale o a guida d'onda ed i penetratori di scafo, in grado di rimanere stagni e di mantenere le caratteristiche richieste a profondità superiori a 100 m; ed i connettori a fibre ottiche e i penetratori di scafo di tipo ottico appositamente progettati per la trasmissione di fasci «laser» a qualsiasi profondità. Il punto ML9.f. non si applica ai normali penetratori di scafo per gli assi di propulsione né agli assi di controllo delle superfici idrodinamiche.

- g. cuscinetti silenziosi aventi una delle caratteristiche seguenti, loro componenti e apparecchiature che contengono tali cuscinetti, appositamente progettati per uso militare:
 1. sospensioni a gas o magnetiche;

2. controlli attivi per la soppressione della segnatrice; o
3. controlli per la soppressione delle vibrazioni;
- h. apparecchiature nucleari per la generazione di energia o apparecchiature per la propulsione, appositamente progettate per le navi di cui al punto ML9.a. e loro componenti appositamente progettati o 'modificati' per uso militare.

Nota tecnica

Ai fini del punto ML9.h., per 'modificato' si intende qualsiasi cambiamento strutturale, elettrico, meccanico o di altro genere che conferisce a un prodotto non militare capacità equivalenti a quelle di un prodotto appositamente progettato per uso militare.

Nota Il punto ML9.h. comprende i «reattori nucleari».

ML10 «Aeromobili», «veicoli più leggeri dell'aria», «velivoli senza pilota» («UAV»), motori aeronautici ed apparecchiature per «aeromobili», relative apparecchiature e componenti, come segue, appositamente progettati o modificati per uso militare:

N.B.: Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11.

- a. «Aeromobili» e «veicoli più leggeri dell'aria» con equipaggio e loro componenti appositamente progettati;
- b. non utilizzato dal 2011;
- c. «aeromobili» senza pilota e «veicoli più leggeri dell'aria» e relative apparecchiature, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
 1. «UAV», veicoli con guida a distanza (RPV), veicoli autonomi programmabili e «veicoli più leggeri dell'aria» senza equipaggio;
 2. lanciatori, apparecchiature di recupero e apparecchiature e assiemi di supporto a terra;
 3. attrezzature progettate per il comando o il controllo;
- d. motori aeronautici a propulsione e loro componenti appositamente progettati;
- e. attrezzature per il rifornimento in volo, appositamente progettate o modificate per quanto segue, e loro componenti appositamente progettati:
 1. «aeromobili» di cui al punto ML10.a.; o
 2. «aeromobili» senza pilota di cui al punto ML10.c.;
- f. apparecchiature a terra specificamente progettate per gli «aeromobili» di cui al punto ML10.a. o i motori aeronautici di cui al punto ML10.d.;

Nota 1 Il punto ML10.f comprende le apparecchiature per il rifornimento sotto pressione e le apparecchiature progettate per facilitare il funzionamento in aree circoscritte, incluse le apparecchiature situate a bordo di una nave.

Nota 2 Il punto ML10d. non si applica a:

1. barre di traino;
 2. tappeti e rivestimenti protettivi;
 3. scale, gradini e piattaforme;
 4. cunei, ancoraggi e dispositivi di fissaggio.
- g. apparecchiature per la sopravvivenza dell'equipaggio, apparecchiature per la sicurezza dell'equipaggio e altri dispositivi di evacuazione di emergenza, non contemplate al punto ML10.a., progettate per gli «aeromobili» di cui al punto ML10.a.;

Nota Il punto ML10.g. non sottopone ad autorizzazione gli elmetti per l'equipaggio che non incorporano le apparecchiature di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, né hanno supporti o accessori ad esse destinati.

N.B.: Per gli elmetti cfr. anche il punto ML13.c..

- h. paracadute, paracadute frenanti e relative apparecchiature, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
1. paracadute non contemplati altrove nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;
 2. paracadute frenanti;
 3. apparecchiature appositamente progettate per paracadutisti di alta quota (ad es. tute, caschi speciali, sistemi di respirazione, apparecchi di navigazione);
- i. apparecchiature per apertura controllata o sistemi automatici di guida, progettati per carichi paracadutati.

Nota 1 Il punto ML10.a. non si applica agli «aeromobili» e ai «veicoli più leggeri dell'aria» o varianti di tali «aeromobili», appositamente progettati per uso militare e aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. non sono «aeromobili» da combattimento;
- b. non configurati per uso militare e non equipaggiati con apparecchiature o attacchi appositamente progettati o modificati per uso militare; e
- c. certificati per uso civile dalle autorità per l'aviazione civile di uno o più Stati membri dell'UE o di uno o più Stati partecipanti all'intesa di Wassenaar.

Nota 2 Il punto ML10.d. non si applica a:

- a. motori aeronautici progettati o modificati per uso militare certificati per essere utilizzati su «aeromobili civili» dalle autorità per l'aviazione civile di uno o più Stati membri dell'UE o di uno o più Stati partecipanti all'intesa di Wassenaar o loro componenti appositamente progettati;
- b. motori a pistoncini o loro componenti appositamente progettati, eccetto quelli appositamente progettati per «UAV».

Nota 3 Ai fini dei punti ML10.a. e ML10.d., per quanto attiene ai componenti appositamente progettati e alle relative apparecchiature per «aeromobili» o motori aeronautici non militari modificati per uso militare, si applicano solo ai componenti militari e alle relative apparecchiature militari necessari alla modifica per uso militare.

Nota 4 Ai fini del punto ML10.a., l'uso militare comprende: combattimento, ricognizione militare, attacco, addestramento militare, supporto logistico, trasporto e lancio di truppe o di equipaggiamenti militari.

Nota 5 Il punto ML10.a. non si applica agli «aeromobili» o ai «veicoli più leggeri dell'aria» aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. sono stati fabbricati per la prima volta prima del 1946;
- b. non incorporano prodotti specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, a meno che i prodotti siano necessari per soddisfare norme di sicurezza o di aeronavigabilità fissate dalle autorità per l'aviazione civile di uno o più Stati membri dell'UE o di uno o più Stati partecipanti all'intesa di Wassenaar; e
- c. non incorporano le armi specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, a meno che le stesse siano inutilizzabili e che non possano essere rimesse in funzione.

Nota 6 Il punto ML10.d. non si applica ai motori aeronautici a propulsione che sono stati fabbricati per la prima volta prima del 1946.

ML11 Apparecchiature elettroniche, «veicoli spaziali» e loro componenti, non indicati in altre voci dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, come segue:

- a. apparecchiature elettroniche appositamente progettate per uso militare, e loro componenti appositamente progettati;

Nota Il punto ML11.a. comprende:

- a. apparati di contromisura elettronica (ECM) e di contro-contromisura elettronica (ECCM) (cioè apparati progettati per introdurre segnali estranei o erronei nei radar o nei ricevitori di radiocomunicazioni, o per ostacolare in qualsiasi altra maniera la ricezione, il funzionamento o l'efficacia dei ricevitori elettronici avversari, compresi i loro apparati di contromisura), incluse le apparecchiature di disturbo e di controdisturbo;
- b. tubi ad agilità di frequenza;

- c. sistemi elettronici o apparecchiature elettroniche progettati per la sorveglianza ed il monitoraggio dello spettro elettromagnetico a fini di intelligence o di sicurezza militare, o per contrastare tale sorveglianza e monitoraggio;
- d. apparecchiature di contromisura subacquee, compresi disturbatori ed esche, sia acustici che magnetici, progettate per introdurre segnali estranei o erronei nei ricevitori sonar;
- e. apparecchiature di sicurezza per il trattamento dei dati, apparecchiature per la sicurezza dei dati ed apparecchiature di sicurezza per linee di trasmissione e di segnalazione, utilizzando funzionalità crittografica;
- f. apparecchiature per l'identificazione, l'autenticazione e il caricamento di chiavi crittografiche ed apparecchiature per la gestione, produzione e distribuzione di chiavi crittografiche;
- g. apparecchiature di guida e navigazione;
- h. apparecchiatura per la trasmissione di comunicazioni radio digitali a diffusione troposferica;
- i. demodulatori digitali appositamente progettati per messaggi di intelligence;
- j. «Sistemi automatizzati di comando e di controllo».

N.B.: Per il «software» associato al sistema radio definito dal «software» (SDR), cfr. punto ML21.

- b. apparecchiature di disturbo progettate o modificate per ostacolare la ricezione, il funzionamento o l'efficacia dei servizi di posizionamento, navigazione o sincronizzazione forniti dai «sistemi di navigazione satellitare», e loro componenti appositamente progettati;
- c. «veicoli spaziali» appositamente progettati o modificati per uso militare, e componenti di «veicoli spaziali» appositamente progettati per uso militare.

ML12 Sistemi d'arma ad energia cinetica ad alta velocità e relative apparecchiature, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

- a. sistemi d'arma ad energia cinetica appositamente progettati per distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;
- b. impianti di collaudo e valutazione appositamente progettati e modelli di collaudo, inclusi la strumentazione diagnostica e i bersagli, per il collaudo dinamico di proiettili e sistemi ad energia cinetica.

N.B.: Per i sistemi d'arma che impiegano munizioni costituite da sottocalibri o che utilizzano solo propulsione chimica, e relativo munizionamento, cfr. punti da ML1 a ML4.

Nota 1 Il punto ML12 comprende quanto segue se appositamente progettato per sistemi d'arma a energia cinetica:

- a. sistemi di lancio-propulsione in grado di accelerare masse superiori a 0,1 g a velocità maggiori di 1,6 km/s, a fuoco singolo o rapido;
- b. apparecchiature di produzione di potenza immediatamente disponibile, di schermatura elettrica, di immagazzinamento di energia (ad es. condensatori con elevata capacità di immagazzinare energia), di gestione del calore, di condizionamento, di commutazione o di manipolazione del combustibile; e interfacce elettriche tra l'alimentazione di potenza, il cannone e le altre funzioni di comando elettrico della torretta;

N.B.: Cfr. anche 3.A.1.e.2. dell'elenco dell'UE dei prodotti a duplice uso per i condensatori con elevata capacità di immagazzinare energia.

- c. sistemi di acquisizione e di inseguimento del bersaglio, di controllo del tiro e di valutazione del danno;
- d. sistemi autoguidati di ricerca, di guida o di propulsione deviata (accelerazione laterale) per proiettili.

Nota 2 Il punto ML12 si applica ai sistemi d'arma che utilizzano uno dei seguenti metodi di propulsione:

- a. elettromagnetico;
- b. elettrotermico;
- c. a plasma;

- d. a gas leggero; o
- e. chimico (se usato in combinazione con uno dei suddetti metodi).

ML13 Corazzature o equipaggiamenti di protezione, costruzioni e componenti e accessori, come segue:

- a. piastre corazzate metalliche o non metalliche aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - 1. costruite per ottemperare a una norma o una specifica militare; o
 - 2. impiegabili per uso militare;

N.B.: per le piastre antibalistiche, cfr. il punto ML13.d.2..

- b. costruzioni di materiali metallici o non metallici o relative combinazioni appositamente progettate per fornire protezione balistica per sistemi militari, e loro componenti appositamente progettati;
- c. elmetti e loro componenti e accessori appositamente progettati, come segue:
 - 1. elmetti fabbricati in accordo a norme o specifiche militari, o a norme nazionali comparabili;
 - 2. gusci, cuffie o imbottiture di conforto, appositamente progettati per gli elmetti di cui al punto ML13.c.1.;
 - 3. elementi aggiuntivi di protezione balistica, appositamente progettati per gli elmetti di cui al punto ML13.c.1.

N.B.: Per altri componenti o accessori di elmetti militari, cfr. il relativo punto dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.

- d. indumenti antibalistici o indumenti protettivi, e loro componenti, come segue:
 - 1. indumenti antibalistici o indumenti protettivi leggeri, fabbricati in conformità di norme o specifiche militari, o loro equivalenti, e loro componenti appositamente progettati;

Nota Ai fini del punto ML13.d.1., le norme o le specifiche militari comprendono almeno le specifiche per la protezione dalla frammentazione.

- 2. piastre per indumenti antibalistici pesanti che offrono protezione balistica uguale o superiore al livello III (NIJ 0101.06, luglio 2008), o «norme equivalenti».

Nota 1 Il punto ML13.b. comprende materiali appositamente progettati per realizzare blindature reattive all'esplosione o per costruire shelter militari.

Nota 2 Il punto ML13.c. non si applica agli elmetti aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. sono stati fabbricati per la prima volta prima del 1970; e
- b. non sono equipaggiati, progettati o modificati per ricevere i prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.

Nota 3 I punti ML13.c. e ML13.d. non si applicano agli elmetti, né agli indumenti antibalistici né agli indumenti protettivi se sono al seguito dell'utente a scopo di protezione personale.

Nota 4 Gli unici elmetti appositamente progettati per il personale addetto alla bonifica di ordigni esplosivi ad essere sottoposti ad autorizzazione dal punto ML13.c. sono quelli appositamente progettati per uso militare.

Nota 5 Il punto ML13.d.1. non si applica agli occhiali protettivi.

N.B.: per gli occhiali protettivi laser, cfr. il punto ML17.o.

N.B. 1: cfr. anche la voce 1.A.5. dell'elenco dell'UE dei prodotti a duplice uso.

N.B. 2: per i «materiali fibrosi o filamentosi» utilizzati per la fabbricazione di indumenti antibalistici ed elmetti, cfr. la voce 1.C.10. dell'elenco dell'UE dei prodotti a duplice uso.

ML14 'Apparecchiature specializzate per l'addestramento militare' o per la simulazione di scenari militari, simulatori appositamente progettati per l'addestramento all'uso delle armi o delle armi da fuoco di cui al punto ML1 o ML2, e loro componenti ed accessori appositamente progettati.

Nota tecnica

Il termine 'apparecchiature specializzate per l'addestramento militare' comprende modelli militari di addestratori d'attacco, di simulatori di volo operativo, di addestratori al bersaglio radar, di generatori di bersagli radar, di apparecchiature di addestramento al tiro, di addestratori per la guerra antisommergibile, di simulatori di volo (comprese le centrifughe previste per l'uomo, destinate alla formazione di piloti ed astronauti), di addestratori radar, di simulatori di volo IFR, di simulatori di navigazione, di simulatori di lancio di missili, di materiali per bersagli, di «aeromobili» teleguidati, di addestratori d'armamento, di addestratori per la guida di «aeromobili» teleguidati, di unità di addestramento mobili e di apparecchiature di addestramento per operazioni militari terrestri.

Nota 1 Il punto ML14 comprende i sistemi di generazione di immagine e sistemi interattivi di scenari per simulatori appositamente progettati o modificati per uso militare.

Nota 2 Il punto ML14 non si applica alle apparecchiature appositamente progettate per l'addestramento all'uso di armi da caccia o armi sportive.

ML15 Apparecchiature per la visione di immagini o di contromisura, come segue, appositamente progettate per uso militare, e loro componenti ed accessori appositamente progettati:

- a. registratori e apparecchiature per il trattamento delle immagini;
- b. apparecchi da ripresa, apparecchiature fotografiche e apparecchiature per lo sviluppo di pellicole fotografiche;
- c. apparecchiature per l'intensificazione delle immagini;
- d. apparecchiature per la visione all'infrarosso o termica;
- e. apparecchiature per l'elaborazione di immagini radar;
- f. apparecchiature di contromisura o di contro-contromisura per le apparecchiature di cui ai punti da ML15.a. a ML15.e..

Nota Il punto ML15.f. comprende apparecchiature appositamente progettate per degradare il funzionamento o l'efficacia dei sistemi militari di visione o per ridurre gli effetti di tale degradazione.

Nota Il punto ML15 non si applica ai «tubi intensificatori di immagine di prima generazione» o alle apparecchiature appositamente progettate per incorporarli.

N.B.: per i congegni di mira incorporanti «tubi intensificatori di immagine di prima generazione», cfr. i punti ML1, ML2 e ML5.a.

N.B.: cfr. anche le voci 6.A.2.a.2. e 6.A.2.b. nell'elenco dell'UE dei prodotti a duplice uso.

ML16 Forgiati, fusioni ed altri prodotti semilavorati, appositamente progettati per i prodotti di cui ai punti da ML1 a ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 o ML19.

Nota Il punto ML16 si applica ai prodotti semilavorati quando sono identificabili dalla composizione dei materiali, dalla forma o dalla funzione.

ML17 Apparecchiature varie, materiali e «librerie», come segue, e loro componenti appositamente progettati:

- a. apparecchiature per il nuoto subacqueo, appositamente progettate o modificate per uso militare, come segue:
 1. autorespiratori subacquei a rigenerazione d'aria (rebreather), a circuito chiuso e semichiuso;

2. apparecchiature per il nuoto subacqueo appositamente progettate per l'uso con le apparecchiature subacquee di cui al punto ML17.a.1.;

N.B.: cfr. anche la voce 8.A.2.q. nell'elenco dell'UE dei prodotti a duplice uso.

- b. apparecchiature da costruzione appositamente progettate per uso militare;
- c. accessori, rivestimenti e trattamenti per la soppressione delle segnature, appositamente progettati per uso militare;
- d. apparecchiature per l'assistenza tecnica sul campo appositamente progettate per essere utilizzate in zona di combattimento;
- e. «robot», unità di comando di «robot» e «dispositivi di estremità» di «robot», aventi una delle caratteristiche seguenti:
 1. appositamente progettati per uso militare;
 2. dotati di mezzi di protezione dei collegamenti idraulici contro perforazioni prodotte dall'esterno causate da frammenti balistici (ad es. sistemi di autosigillatura dei collegamenti idraulici) e progettati per l'uso di fluidi idraulici con punto di infiammabilità superiore a 839 K (566 °C); o
 3. appositamente progettati o predisposti per funzionare in ambiente sottoposto ad impulsi elettromagnetici (EMP);

Nota tecnica

L'espressione impulsi elettromagnetici non si riferisce all'interferenza non intenzionale causata dalle radiazioni elettromagnetiche provenienti da materiale situato nelle vicinanze (ad es. macchine, apparecchiature o materiali elettronici) o da un fulmine.

- f. «librerie» appositamente progettate o modificate per uso militare con sistemi, apparecchiature o componenti contemplati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;
- g. apparecchiature nucleari per la generazione di energia o apparecchiature per la propulsione, non contemplate altrove, appositamente progettate per uso militare e loro componenti appositamente progettati o 'modificati' per uso militare;

Nota Il punto ML17.g. comprende i «reattori nucleari».

- h. apparecchiature e materiali, rivestiti o trattati per la soppressione della segnature, appositamente progettati per uso militare, non contemplati altrove nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;
- i. simulatori appositamente progettati per i «reattori nucleari» militari;
- j. officine mobili appositamente progettate o 'modificate' per la manutenzione di apparecchiature militari;
- k. generatori da campo appositamente progettati o 'modificati' per uso militare;
- l. container intermodali ISO o carrozzerie amovibili (ossia casse mobili) appositamente progettati o 'modificati' per uso militare;
- m. traghetti, non contemplati altrove nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, ponti e pontoni, appositamente progettati per uso militare;
- n. modelli di collaudo appositamente progettati per lo «sviluppo» dei prodotti di cui ai punti ML4, ML6, ML9 o ML10;
- o. apparecchiature di protezione «laser» (ad es. protezione degli occhi o dei sensori) appositamente progettate per uso militare;
- p. «celle a combustibile», non contemplate altrove nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, appositamente progettate o 'modificate' per uso militare.

Nota tecnica

1. Non utilizzato dal 2014.
2. Ai fini del punto ML17, per 'modificato' si intende qualsiasi cambiamento strutturale, elettrico, meccanico o di altro genere che conferisce a un prodotto non militare capacità equivalenti a quelle di un prodotto appositamente progettato per uso militare.

ML18 Apparecchiature di 'produzione', impianti per prove ambientali e relativi componenti, come segue:

- a. apparecchiature di 'produzione' appositamente progettate o modificate per la 'produzione' dei prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE e loro componenti appositamente progettati;
- b. impianti appositamente progettati per prove ambientali e loro apparecchiature appositamente progettate, non contemplati altrove, per la certificazione, la qualificazione o il collaudo di prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.

Nota tecnica

Ai fini del punto ML18, il termine 'produzione' comprende sviluppo, valutazione, lavorazione, controllo e collaudo.

Nota I punti ML18.a. e ML18.b. comprendono le seguenti apparecchiature:

- a. nitratori di tipo continuo;
- b. apparati o apparecchiature di collaudo utilizzanti la forza centrifuga, aventi una delle caratteristiche seguenti:
 1. azionati da uno o più motori di potenza nominale totale superiore a 298 kW (400 hp);
 2. in grado di sopportare un carico utile uguale o superiore a 113 kg; o
 3. in grado di esercitare un'accelerazione centrifuga uguale o superiore a 8 g su un carico utile uguale o superiore a 91 kg;
- c. presse per disidratazione;
- d. estrusori a vite appositamente progettati o modificati per l'estrusione di «esplosivi» militari;
- e. macchine per il taglio a misura di «propellenti» estrusi;
- f. barilatrici di diametro uguale o superiore a 1,85 m e aventi una capacità di prodotto superiore a 227 kg;
- g. miscelatori ad azione continua per «propellenti» solidi;
- h. mole idrauliche per frantumare o macinare gli ingredienti degli «esplosivi» militari;
- i. apparecchiature per ottenere sia la sfericità che l'uniformità delle particelle della polvere metallica di cui al punto ML8.c.8.;
- j. convertitori di corrente di convezione per la conversione delle sostanze di cui al punto ML8.c.3.

ML19 Sistemi d'arma ad energia diretta, apparecchiature associate o di contromisura e modelli di collaudo, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

- a. sistemi «laser» appositamente progettati per distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;
- b. sistemi a fascio di particelle in grado di distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;
- c. sistemi a radio frequenza ad elevata potenza in grado di distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;
- d. apparecchiature appositamente progettate per l'individuazione o l'identificazione dei sistemi di cui ai punti da ML19.a. a ML19.c., o per la difesa contro tali sistemi;
- e. modelli di collaudo fisico per i sistemi, le apparecchiature e i componenti di cui al punto ML19;
- f. sistemi «laser» appositamente progettati per causare cecità permanente alla visione non corretta, cioè alla visione a occhio nudo o alla visione con dispositivi di correzione visiva.

Nota 1 I sistemi d'arma ad energia diretta sottoposti ad autorizzazione dal punto ML19 comprendono i sistemi le cui possibilità derivano dall'applicazione controllata di:

- a. «laser» di potenza sufficiente per effettuare una distruzione simile a quella ottenuta con munizioni convenzionali;

- b. acceleratori di particelle che proiettano un fascio di particelle cariche o neutre con potenza distruttiva;
- c. emettitori a fascio di onde a radiofrequenza di elevata potenza impulsiva o di elevata potenza media, in grado di produrre campi sufficientemente intensi da rendere inutilizzabili i circuiti elettronici di un bersaglio distante.

Nota 2 Il punto ML19 comprende quanto segue se appositamente progettato per sistemi d'arma a energia diretta:

- a. apparecchiature di produzione di potenza immediatamente disponibile, di immagazzinamento o di commutazione di energia, di condizionamento di potenza o di manipolazione di combustibile;
- b. sistemi di acquisizione o di inseguimento del bersaglio;
- c. sistemi in grado di valutare i danni causati al bersaglio, la distruzione o il fallimento della missione del medesimo;
- d. apparecchiature di manipolazione, di propagazione o di puntamento del fascio;
- e. apparecchiature a scansione rapida del fascio per le operazioni rapide contro bersagli multipli;
- f. apparecchiature ottico-adattive e dispositivi di coniugazione di fase;
- g. iniettori di corrente per fasci di ioni negativi di idrogeno;
- h. componenti di acceleratore «qualificati per impiego spaziale»;
- i. apparecchiature di focalizzazione di fasci di ioni negativi;
- j. apparecchiature per il controllo e la scansione di un fascio di ioni ad alta energia;
- k. nastri «qualificati per impiego spaziale» per la neutralizzazione di fasci di isotopi di idrogeno negativi.

ML20 Apparecchiature criogeniche e a «superconduttori», come segue, e loro componenti ed accessori appositamente progettati:

- a. apparecchiature appositamente progettate o configurate per essere installate a bordo di veicoli per applicazioni militari terrestri, navali, aeronautiche o spaziali, in grado di funzionare durante il moto e di produrre o mantenere temperature inferiori a 103 K (-170 °C);

Nota Il punto ML20.a. comprende i sistemi mobili che contengono o utilizzano accessori o componenti fabbricati con materiali non metallici o non conduttori di elettricità, come le materie plastiche o i materiali impregnati di resine epossidiche.

- b. apparecchiature elettriche a «superconduttori» (macchine rotanti o trasformatori), appositamente progettate o configurate per essere installate a bordo di veicoli per applicazioni militari terrestri, navali, aeronautiche o spaziali e in grado di funzionare durante il moto.

Nota Il punto ML20.b. non si applica ai generatori omopolari ibridi di corrente continua con armature metalliche normali ad un solo polo ruotante in un campo magnetico prodotto dalle bobine superconduttrici, a condizione che queste bobine rappresentino il solo elemento superconduttore del generatore.

ML21 «Software», come segue:

- a. «software» appositamente progettato o modificato per uno dei seguenti fini:
 - 1. «sviluppo», «produzione», funzionamento o manutenzione di apparecchiature contemplate nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;
 - 2. «sviluppo» o «produzione» di materiali contemplati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE; o
 - 3. «sviluppo», «produzione», funzionamento o manutenzione di «software» contemplato nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;
- b. «software» specifico, diverso da quello di cui al punto ML21.a., come segue:
 - 1. «software» appositamente progettato per uso militare e appositamente progettato per modellare, simulare o valutare sistemi d'arma militari;

2. «software» appositamente progettato per uso militare e appositamente progettato per modellare o simulare scenari operativi militari;
3. «software» per determinare gli effetti di armi convenzionali, nucleari, chimiche o biologiche;
4. «software» appositamente progettato per uso militare e appositamente progettato per applicazioni di comando, comunicazione, controllo e intelligence (C3I) o applicazioni di comando, comunicazione, controllo, computer e intelligence (C4I);
5. «software» appositamente progettato o modificato per la condotta di operazioni militari cibernetiche offensive;

Nota 1 Il punto ML21.b.5. comprende «software» progettato per distruggere, danneggiare, indebolire o perturbare sistemi, apparecchiature o «software» contemplati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, nonché «software» di ricognizione cibernetica e «software» di comando e controllo per le operazioni cibernetiche.

Nota 2 Il punto ML21.b.5. non si applica alla «divulgazione di vulnerabilità» o alla «risposta a un ciberincidente» quando tali concetti riguardano esclusivamente la prontezza o la risposta non militare nell'ambito della cibersecurity difensiva.

- c. «software» non indicato ai punti ML21.a. o ML21.b. appositamente progettato o modificato per consentire alle apparecchiature non contemplate nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE di espletare le funzioni militari delle apparecchiature di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.

N.B.: Cfr. i sistemi, le apparecchiature o i componenti contemplati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE per i «calcolatori numerici» di uso generale su cui è installato il «software» contemplato al punto ML21.c..

ML22 «Tecnologia», come segue:

- a. «tecnologia», diversa dalla tecnologia di cui al punto ML22.b., «necessaria» allo «sviluppo», alla «produzione», al funzionamento, all'installazione, alla manutenzione (verifica), alla riparazione, alla revisione o alla rimessa a nuovo dei prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;
- b. «Tecnologia», come segue:
 1. «tecnologia» «necessaria» per la progettazione di impianti completi di produzione, per l'assemblaggio di componenti in tali impianti e per il funzionamento, la manutenzione e la riparazione di detti impianti per i prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, anche se i componenti medesimi non sono contemplati;
 2. «tecnologia» «necessaria» allo «sviluppo» e alla «produzione» di armi portatili, anche se utilizzata per la riproduzione di armi portatili antiche;
 3. Non utilizzato dal 2013.

N.B.: Cfr. il punto ML22.a. per la «tecnologia» in precedenza contemplata al punto ML22.b.3..

4. Non utilizzato dal 2013.

N.B.: Cfr. il punto ML22.a. per la «tecnologia» in precedenza contemplata al punto ML22.b.4..

5. «tecnologia» «necessaria» esclusivamente per l'incorporazione dei «biocatalizzatori» di cui al punto ML7.i.1. in sostanze vettori militari o materiali militari.

Nota 1 La «tecnologia» «necessaria» allo «sviluppo», alla «produzione», al funzionamento, all'installazione, alla manutenzione (verifica), alla riparazione, alla revisione o alla rimessa a nuovo dei prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando utilizzabile per prodotti non contemplati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.

Nota 2 Il punto ML22 non si applica:

- a. alla «tecnologia» minima necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (verifica) o la riparazione di quei prodotti che non sono sottoposti ad autorizzazione o la cui esportazione sia stata autorizzata;
- b. alla «tecnologia» di «pubblico dominio», alla «ricerca scientifica di base» e alle informazioni minime necessarie per la richiesta di brevetti;
- c. alla «tecnologia» per l'induzione magnetica per la propulsione continua di dispositivi di trasporto civile.

DEFINIZIONI DEI TERMINI USATI NEL PRESENTE ELENCO

Le definizioni dei termini usati nel presente elenco, in ordine alfabetico, sono le seguenti:

Nota 1 Le definizioni si applicano in tutto l'elenco. I riferimenti sono puramente indicativi e non hanno effetto sull'applicazione universale dei termini definiti nell'elenco.

Nota 2 Le espressioni e i termini contenuti nel presente elenco di definizioni assumono il significato definito solo quando sono riportati «tra virgolette doppie». Negli altri casi le espressioni e i termini hanno il significato comunemente accettato (dizionario), tranne qualora sia fornita una definizione locale per una particolare autorizzazione.

ML8	«Additivi»	Sostanze impiegate nella formulazione di un esplosivo per migliorarne la qualità.
ML1, 8, 10, 14	«Aeromobile»	Veicolo aereo ad ala fissa, ala a geometria variabile, ala rotante (elicottero), rotore basculante o ala basculante.
ML11	«Sistemi automatizzati di comando e di controllo»	Sistemi elettronici mediante i quali sono introdotte, elaborate e trasmesse informazioni essenziali per l'efficienza operativa del gruppo, della formazione principale, della formazione tattica, dell'unità, della nave, della sottounità o delle armi soggette al comando. Ciò si realizza tramite l'uso di calcolatori o altro hardware specializzato progettato per sostenere un'organizzazione militare di comando e controllo nelle sue funzioni. Le principali funzioni di un sistema automatizzato di comando e di controllo sono le seguenti: raccolta, accumulazione, memorizzazione ed elaborazione automatizzate efficaci delle informazioni; visualizzazione della situazione e delle circostanze che influiscono sulla preparazione e sulla condotta di operazioni di combattimento; calcoli operativi e tattici per l'assegnazione di risorse tra i gruppi della forza o gli elementi dell'ordine operativo di battaglia o dello spiegamento di battaglia in funzione della missione o della fase dell'operazione; preparazione di dati per la valutazione della situazione e la presa di decisioni in qualsiasi momento dell'operazione o della battaglia; simulazione delle operazioni tramite calcolatore.
ML22	«Ricerca scientifica di base»	Lavori sperimentali o teorici intrapresi essenzialmente per acquisire nuove conoscenze dei principi fondamentali di fenomeni o di fatti osservabili, non principalmente orientati verso obiettivi o scopi specifici pratici.
ML7, 22	«Biocatalizzatori»	«Enzimi» per specifiche reazioni chimiche o biochimiche o altri composti biologici che si legano agli agenti per la guerra chimica e ne accelerano la degradazione. <u>Nota tecnica</u> Per «enzimi» si intendono i «biocatalizzatori» per specifiche reazioni chimiche o biochimiche.
ML7	«Agenti biologici»	Patogeni o tossine, selezionati o modificati (in modo da alterare la purezza, la durata di inutilizzo, la virulenza, le caratteristiche di disseminazione o la resistenza ai raggi UV) al fine di causare vittime tra la popolazione o gli animali, degradare le attrezzature, o danneggiare i raccolti o l'ambiente.

ML7	«Biopolimeri»	Macromolecole biologiche come segue: - enzimi per specifiche reazioni chimiche o biochimiche; «anticorpi» «monoclonali», «policlonali» o «anti-idiotipici»; «recettori» appositamente progettati o trattati. <u>Note tecniche</u> - Per «anticorpi anti-idiotipici» si intendono gli anticorpi che si fissano agli specifici siti del legame antigene specifico di altri anticorpi; - Per «anticorpi monoclonali» si intendono le proteine che si fissano al sito antigenico e sono prodotte da un singolo clone di cellule; - Per «anticorpi policlonali» si intende un insieme di proteine che si fissa ad un antigene specifico ed è prodotto da più di un clone di cellule; - Per «recettori» si intendono le strutture macromolecolari biologiche in grado di unire legamenti il cui collegamento ha effetto sulle funzioni fisiologiche.
ML4, 10	«Aeromobile civile»	Gli «aeromobili» elencati per designazione nelle liste pubbliche di certificazione di aeronavigabilità stilate dalle autorità per l'aviazione civile di uno o più Stati membri dell'UE o di uno o più Stati partecipanti all'intesa di Wassenaar per rotte commerciali civili nazionali ed internazionali o per legittimo uso civile, privato o di affari.
ML21	«Risposta a un ciberincidente»	Il processo che prevede lo scambio delle necessarie informazioni – relative a un incidente di cibersicurezza – tra persone o organizzazioni responsabili di svolgere o coordinare misure volte a risolvere tale incidente di cibersicurezza.
ML17, 21, 22	«Sviluppo»	È relativo a tutti gli stadi che precedono la produzione di serie, quali: progettazione, ricerca di progetto, analisi di progetto, metodologia di progetto, assemblaggio e collaudo di prototipi, piani di produzione pilota, dati di progettazione, processo di trasformazione dei dati di progetto in un prodotto, progettazione di configurazione, progettazione di integrazione, rappresentazioni grafiche.
ML21	«Calcolatore numerico»	Apparecchiatura in grado, sotto forma di una o più variabili discrete, di: - accettare dati; - immagazzinare dati o istruzioni in dispositivi di memoria fissi o modificabili (con riscrittura); - trattare dati mediante una sequenza immagazzinata di istruzioni modificabili; e - fornire l'uscita di dati. <u>Nota tecnica</u> Le modifiche della sequenza immagazzinata di istruzioni comprendono la sostituzione di dispositivi di memoria fissi, ma non la modifica materiale del cablaggio o delle interconnessioni.

ML17	«Dispositivi di estremità»	Pinze, 'unità attive di lavorazione' ed ogni altro attrezzo collegato alla piastra terminale del braccio di manipolazione del «robot». <u>Nota tecnica</u> <i>'Unità attiva di lavorazione': dispositivo per l'applicazione di potenza motrice, di energia di lavorazione o di sensibilità al pezzo da lavorare.</i>
ML8	«Materiali energetici»	Sostanze o miscele che reagiscono chimicamente producendo l'energia necessaria per l'applicazione prevista. «Esplosivi», «materiali pirotecnici» e «propellenti» sono sottoclassi dei materiali energetici.
ML6, 13	«Norme equivalenti»	Norme nazionali o internazionali comparabili riconosciute da uno o più Stati membri dell'UE o Stati partecipanti all'intesa di Wassenaar e applicabili alla relativa voce.
ML8, 18	«Esplosivi»	Sostanze o miscele di sostanze solide, liquide o gassose che, utilizzate come cariche di innesco, di booster o cariche principali in teste esplosive, dispositivi di demolizione ed altre applicazioni, servono per la detonazione.
ML7	«Vettori di espressione»	Portatori (ad es. plasmidi o virus) utilizzati per introdurre materiale genetico in cellule ospiti.
ML13	«Materiali fibrosi o filamentosi»	Comprendono: a. monofilamenti continui; b. filati e fasci di fibre continui; c. nastri, tessuti e stuoie irregolari e trecce; d. coperture in fibre tagliate, filati e fibre agglomerate; e. materiali filiformi monocristallini o policristallini di qualsiasi lunghezza; f. pasta di poliammide aromatica.
ML15	«Tubi intensificatori di immagine di prima generazione»	Tubi focalizzati elettrostaticamente, che utilizzano fibre ottiche o piastre vetrificate in ingresso ed uscita, fotocatodi multi-alcalini (S-20 o S-25), ma non con amplificatori di piastra a microcanali.
ML17	«Cella a combustibile»	Un dispositivo elettrochimico che converte l'energia chimica direttamente in elettricità a corrente continua (c.c.) consumando combustibile da una fonte esterna.
ML22	«Di pubblico dominio»	Si applica al presente elenco e qualifica la «tecnologia» o il «software» disponibile senza restrizioni per un'ulteriore diffusione. <u>Nota</u> <i>Le restrizioni conseguenti ad un copyright non impediscono ad una «tecnologia» o «software» di essere considerati come «di pubblico dominio».</i>
ML9, 19	«Laser»	Materiale che produce nel tempo e nello spazio luce coerente mediante l'amplificazione per emissione stimolata di radiazione.

ML17	«Libreria» (banca dati tecnica parametrica)	Una raccolta di informazioni tecniche, la cui consultazione potrebbe incrementare le prestazioni di sistemi, apparecchiature o componenti pertinenti.
ML10	«Veicoli più leggeri dell'aria»	Palloncini e «dirigibili» che, per innalzarsi, utilizzano aria calda o altri gas più leggeri dell'aria, quali l'elio o l'idrogeno. <i>Nota tecnica</i> <i>«Dirigibile»</i> <i>Veicolo aereo a motore mantenuto in aria da gas più leggeri dell'aria, in genere l'elio ma in precedenza anche l'idrogeno.</i>
ML9, 17	«Reattore nucleare»	Comprende i materiali che si trovano nel contenitore del reattore o a questo direttamente fissati, le apparecchiature di regolazione della potenza del nocciolo e i componenti che normalmente contengono il fluido refrigerante primario del nocciolo del reattore, che entrano in contatto diretto con questo fluido o ne permettono la regolazione.
ML8	«Precursori»	Specialità chimiche impiegate nella fabbricazione di esplosivi.
ML21, 22	«Produzione»	Comprende tutti gli stadi di produzione quali: ingegneria della produzione, fabbricazione, integrazione, assemblaggio (montaggio), ispezione, collaudo, assicurazione qualità.
ML8	«Propellenti»	Sostanze o miscele che reagiscono chimicamente per produrre ingenti quantità di gas caldi a velocità controllate per effettuare un lavoro meccanico.
ML4, 8	«Pirotecnici»	Miscele di combustibili e di ossidanti solidi o liquidi che, quando innescati, subiscono una reazione chimica a velocità controllata generatrice di energia con l'intento di produrre determinati ritardi pirici o quantità di calore, di rumore, di fumo, di luce visibile o di radiazioni infrarosse. I materiali piroforici sono un sottogruppo di materiali «pirotecnici» che non contengono ossidanti ma che si infiammano spontaneamente al contatto dell'aria.
ML22	«Necessaria»	Nel modo in cui è applicato alla «tecnologia», si riferisce soltanto a quella porzione di «tecnologia» particolarmente responsabile del raggiungimento o del superamento di livelli di prestazione, caratteristiche o funzioni sottoposti ad autorizzazione. Tale «tecnologia» «necessaria» può essere condivisa da prodotti differenti.
ML7	«Agenti antisommosa»	Sostanze che, nelle condizioni d'uso previste per fini antisommosa, provocano rapidamente temporanea irritazione o incapacità fisica che scompare in alcuni minuti dal termine dell'esposizione alle medesime (i gas lacrimogeni sono un sottogruppo degli «agenti antisommosa»).

ML17	«Robot»	Meccanismo di manipolazione del tipo a traiettoria continua o punto a punto che può utilizzare sensori ed avere tutte le caratteristiche seguenti: - in grado di eseguire più funzioni; - in grado di posizionare od orientare materiali, pezzi, utensili o dispositivi speciali tramite movimenti variabili nello spazio tridimensionale; - avente tre o più dispositivi di asservimento ad anello chiuso od aperto (compresi i motori passo-passo); e - dotato di «programmabilità accessibile all'utente» usando il metodo di apprendimento (impara e ripeti) o mediante calcolatore elettronico che può essere un controllore logico programmabile, ossia senza intervento meccanico. Per «programmabilità accessibile all'utente» si intende la possibilità per l'utente di inserire, modificare o sostituire «programmi» con mezzi diversi da: - una modifica materiale del cablaggio o delle interconnessioni; o - la messa a punto di comandi di funzioni, compresa l'introduzione di parametri. <u>Nota</u> La definizione sopra riportata non comprende i dispositivi seguenti: - meccanismi di manipolazione a comando esclusivamente manuale o controllabili tramite telecomando; - meccanismi di manipolazione a sequenza fissa, cioè dispositivi che si muovono in modo automatizzato funzionanti secondo movimenti programmati con limitazione meccanica. I movimenti programmati sono limitati meccanicamente da fermi fissi quali spine o camme. La sequenza dei movimenti e la scelta delle traiettorie o degli angoli non sono variabili o modificabili con mezzi meccanici, elettronici od elettrici; - meccanismi di manipolazione a sequenza variabile ed a regolazione meccanica, cioè dispositivi mobili automatizzati i cui movimenti sono programmati e delimitati tramite mezzi meccanici. I movimenti programmati sono delimitati meccanicamente da fermi fissi ma regolabili quali spine o camme. La sequenza dei movimenti e la scelta delle traiettorie o degli angoli sono variabili nel quadro della configurazione programmata. Le variazioni o le modifiche della configurazione programmata (ad es. cambi di spine o scambi di camme) su uno o più assi di movimento sono realizzate esclusivamente con operazioni meccaniche; - meccanismi di manipolazione a sequenza variabile non servoassistiti, cioè dispositivi che si muovono in modo automatizzato, funzionanti secondo movimenti programmati fissati meccanicamente. Il programma è variabile, ma la sequenza è attivata solo dal segnale binario proveniente dai dispositivi elettrici binari o dai fermi regolabili fissati meccanicamente; - carrelli gru a piattaforma definiti come sistemi di manipolazione funzionanti a coordinate cartesiane, costruiti come parte integrante di una cortina verticale di scompartimenti di immagazzinamento e progettati per accedere al contenuto degli scompartimenti per immagazzinare o prelevare.
------	---------	--

ML11	«Sistema di navigazione satellitare»	Sistema costituito da stazioni di terra, da una costellazione di satelliti e da ricevitori, che consente di calcolare la posizione di questi ultimi sulla base dei segnali ricevuti dai satelliti. Comprende i sistemi globali di navigazione satellitare e i sistemi regionali di navigazione via satellite.
ML4, 11, 21	«Software»	Raccolta di uno o più «programmi» o «microprogrammi» fissati su qualsiasi supporto tangibile di espressione. <u>Nota tecnica 1</u> «Programma» Sequenza di istruzioni per la messa in atto di un procedimento in forma eseguibile da un calcolatore elettronico o convertibile in tale forma. <u>Nota tecnica 2</u> «Microprogramma» Sequenza di istruzioni elementari, contenuta in una memoria speciale, la cui esecuzione è comandata dall'introduzione della sua istruzione di riferimento in un registro di istruzioni.
ML11	«Veicoli spaziali»	Satelliti attivi e passivi e sonde spaziali.
ML19	«Qualificato per impiego spaziale»	Progettato, fabbricato o qualificato attraverso prove con esito positivo, per funzionare ad altitudini superiori a 100 km dalla superficie terrestre. <u>Nota</u> La determinazione di «qualificato per impiego spaziale» di uno specifico prodotto mediante prove non implica che altri prodotti della stessa serie o dello stesso modello di fabbricazione siano «qualificati per impiego spaziale» se non sono stati sottoposti a prove individuali.
ML20	«Superconduttori»	Materiali, cioè metalli, leghe o composti che possono perdere tutta la resistenza elettrica (cioè che possono raggiungere una conduttività elettrica infinita e trasportare grandissime correnti elettriche senza produrre calore per effetto Joule). <u>Nota tecnica</u> Lo stato «superconduttore» di un materiale è individualmente caratterizzato da una «temperatura critica», un campo magnetico critico, che è funzione della temperatura, e una densità di corrente critica, che è funzione sia del campo magnetico sia della temperatura. <u>Nota</u> La «temperatura critica» (a volte denominata temperatura di transizione) di uno specifico materiale «superconduttore» è la temperatura alla quale il materiale perde ogni resistenza al flusso di una corrente elettrica continua.

ML22	«Tecnologia»	Informazioni specifiche necessarie allo «sviluppo», «produzione» o «utilizzo» di un prodotto. L'informazione può rivestire la forma sia di «dati tecnici» che di «assistenza tecnica». La «tecnologia» specifica per l'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE figura al punto ML22. <u>Note tecniche</u> 1. I «dati tecnici» possono presentarsi sotto forma di copie cianografiche, piani, diagrammi, modelli, formule, schemi e specifiche di ingegneria, manuali ed istruzioni scritte o registrate su supporti o dispositivi quali dischi, nastri, memorie a sola lettura. 2. La «assistenza tecnica» può rivestire varie forme quali istruzione, trasferimento di specializzazioni, addestramento, organizzazione del lavoro e servizi di consulenza. La «assistenza tecnica» può comportare il trasferimento di «dati tecnici». 3. «Utilizzazione»: funzionamento, installazione (inclusa installazione in sito), manutenzione (verifiche), riparazione, revisione e rimessa a nuovo.
ML10	«Velivoli senza pilota» («UAV»)	Qualsiasi «aeromobile» capace di alzarsi in volo e di eseguire il volo controllato e la navigazione senza presenza umana a bordo.
ML21	«Divulgazione di vulnerabilità»	Il processo di individuazione, notifica o comunicazione di una vulnerabilità – o di analisi di una vulnerabilità – a persone o organizzazioni responsabili di svolgere o coordinare misure di riparazione allo scopo di risolvere tale vulnerabilità.

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 21 febbraio 2023,****relativa alla nomina di quattro rappresentanti degli Stati membri quali membri e supplenti del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare**

(2023/C 72/03)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 25, paragrafo 1,

viste le candidature presentate al Consiglio da Bulgaria, Francia, Italia e Lituania,

considerando quanto segue:

- (1) È fondamentale garantire l'indipendenza, gli elevati standard scientifici, la trasparenza e l'efficienza dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). È altresì indispensabile assicurare la collaborazione dell'EFSA con gli Stati membri.
- (2) L'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede che ogni Stato membro designi un membro e un supplente quali suoi rappresentanti nel consiglio di amministrazione dell'EFSA. I membri e i supplenti così designati sono nominati dal Consiglio per un periodo di quattro anni, rinnovabile, e hanno diritto di voto.
- (3) Con decisione del 7 aprile 2022 ⁽²⁾, il Consiglio ha nominato i rappresentanti degli Stati membri quali membri e supplenti del consiglio di amministrazione dell'EFSA per il periodo dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2026.
- (4) Con lettera del 7 ottobre 2022, l'EFSA è stata informata del pensionamento del sig. Roger GENET, membro francese.
- (5) Con lettera del 1° dicembre 2022, l'EFSA è stata informata del pensionamento del sig. Massimo CASCIELLO, membro italiano.
- (6) Con lettera del 9 dicembre 2022, l'EFSA è stata informata delle dimissioni del sig. Mantas STAŠKEVIČIUS, membro lituano.
- (7) Con lettera del 12 dicembre 2022, l'EFSA è stata informata delle dimissioni della sig.ra Svetlana TCHERKEZOVA, supplente bulgara.
- (8) È pertanto opportuno nominare quattro nuovi rappresentanti per la restante durata del mandato dei rispettivi predecessori.

⁽¹⁾ GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione del Consiglio, del 7 aprile 2022, relativa alla nomina dei rappresentanti degli Stati membri quali membri e supplenti del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (GU C 159 del 12.4.2022, pag. 6).

- (9) I rappresentanti designati da Bulgaria, Francia, Italia e Lituania possiedono esperienza e competenze approfondite nei settori del diritto e della politica in materia di filiera alimentare, inclusa la valutazione del rischio, e anche in quelli riguardanti materie gestionali, amministrative, finanziarie e giuridiche. La loro nomina garantisce pertanto nell'ambito del consiglio di amministrazione dell'EFSA i più alti livelli di competenza e il più ampio spettro disponibile di esperienza attinente all'attività,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati membri del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare fino al 30 giugno 2026:

- il sig. Benoît VALLET (Francia),
- il sig. Ugo DELLA MARTA (Italia),
- il sig. Egidijus PUMPUTIS (Lituania).

Articolo 2

È nominata supplente del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare fino al 30 giugno 2026:

- la sig.ra Gergana Nikolova BALIEVA (Bulgaria).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, 21 febbraio 2023

Per il Consiglio
Il presidente
J. ROSWALL

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

27 febbraio 2023

(2023/C 72/04)

1 euro =

Moneta			Tasso di cambio		
Moneta			Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,0554	CAD	dollari canadesi	1,4334
JPY	yen giapponesi	143,88	HKD	dollari di Hong Kong	8,2818
DKK	corone danesi	7,4426	NZD	dollari neozelandesi	1,7185
GBP	sterline inglesi	0,88073	SGD	dollari di Singapore	1,4246
SEK	corone svedesi	11,0595	KRW	won sudcoreani	1 396,00
CHF	franchi svizzeri	0,9929	ZAR	rand sudafricani	19,4574
ISK	corone islandesi	152,30	CNY	renminbi Yuan cinese	7,3378
NOK	corone norvegesi	10,9635	IDR	rupia indonesiana	16 119,69
BGN	lev bulgari	1,9558	MYR	ringgit malese	4,7266
CZK	corone ceche	23,619	PHP	peso filippino	58,596
HUF	fiorini ungheresi	379,93	RUB	rublo russo	
PLN	zloty polacchi	4,7160	THB	baht thailandese	37,045
RON	leu rumeni	4,9198	BRL	real brasiliano	5,4848
TRY	lire turche	19,9324	MXN	peso messicano	19,3777
AUD	dollari australiani	1,5739	INR	rupia indiana	87,3360

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

(Pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 ⁽¹⁾)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 72/05)

Decisione di rilascio di un'autorizzazione

Riferimento della decisione ⁽¹⁾	Data della decisione	Nome della sostanza	Titolare dell'autorizzazione	Numero dell'autorizzazione	Uso autorizzato	Data di scadenza del periodo di revisione	Motivi della decisione
C(2023) 1085	21 febbraio 2023	4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-terz-OPnEO) N. CE: -, N. CAS: -	Takeda Manufacturing Austria AG, Industriestrasse 67, 1220, Vienna, Austria Baxalta Belgium Manufacturing SA, Boulevard René Branquart 80, 7860, Lessines, Belgio	REACH/23/3/0 REACH/23/3/1	Come detergente per l'inattivazione del virus mediante trattamento con solvente o detergente nei medicinali ricombinanti e derivati dal plasma elencati nell'allegato	4 gennaio 2033	A norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006, i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l'uso della sostanza comporta per la salute umana o per l'ambiente e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative.

⁽¹⁾ La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea: Authorisation (europa.eu).

⁽¹⁾ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

(Pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 ⁽¹⁾)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 72/06)

Decisione di rilascio di un'autorizzazione

Riferimento della decisione ⁽¹⁾	Data della decisione	Nome della sostanza	Titolare dell'autorizzazione	Numero dell'autorizzazione	Uso autorizzato	Data di scadenza del periodo di revisione	Motivi della decisione
C(2023) 1078	21 febbraio 2023	4-(1,1,3,3-tetrametil-butil)fenolo, etossilato (4-terz-OPnEO) N. CE: -, N. CAS: -	Yposkesi, 26 rue Henri Auguste-Desbruères, 91100 Corbeil-Essonnes, Francia	REACH/23/4/0	Per le sue proprietà detergenti non ioniche per la lisi della membrana cellulare e la clearance virale durante lo sviluppo e la fabbricazione di vettori virali in medicinali per uso umano (medicinale sperimentale autorizzato per terapie avanzate)	4 gennaio 2028	A norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006, i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l'uso della sostanza comporta per la salute umana o per l'ambiente e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative.

⁽¹⁾ La decisione è disponibile sul sito internet della Commissione europea: [Authorisation \(europa.eu\)](http://europa.eu).

⁽¹⁾ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

(Pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 ⁽¹⁾)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 72/07)

Decisione di rilascio di un'autorizzazione

Riferimento della decisione ⁽¹⁾	Data della decisione	Nome della sostanza	Titolare dell'autorizzazione	Numero dell'autorizzazione	Uso autorizzato	Data di scadenza del periodo di revisione	Motivi della decisione
C(2023) 1077	21 febbraio 2023	4-(1,1,3,3-tetrametil-butil)fenolo, etossilato («4-terz-OPnEO») N. CE: -; n. CAS: -	Rousselot bvba, Meulestedekaai 81, 9000 Gent, Belgio	REACH/23/6/0	Come tensioattivo nella fabbricazione di gelatina a basso tenore di endotossina	4 gennaio 2033	A norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006, i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l'uso della sostanza comporta per la salute umana o per l'ambiente e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative.

⁽¹⁾ ¹ La decisione è disponibile sul sito internet della Commissione europea: [Authorisation \(europa.eu\)](http://europa.eu).

⁽¹⁾ GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Aggiornamento dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) ⁽¹⁾

(2023/C 72/08)

La pubblicazione dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) ⁽²⁾, si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione in conformità dell'articolo 39 del codice frontiere Schengen.

Oltre alle pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale, è possibile consultare un aggiornamento periodico sul sito web della direzione generale della Migrazione e degli affari interni.

ELENCO DEI PERMESSI DI SOGGIORNO RILASCIATI DAGLI STATI MEMBRI**LUSSEMBURGO**

Sostituisce l'elenco pubblicato nella GU C 126 del 12.4.2021.

(NB: l'elenco non è stato interamente rivisto)

- Carte de séjour de membre de famille d'un citoyen de l'Union ou d'un ressortissant d'un des autres Etats ayant adhéré à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse – série M

(Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione o di uno degli altri Stati che hanno aderito allo Spazio economico europeo o della Confederazione svizzera — serie M)

- Carte de séjour permanent de membre de famille d'un citoyen de l'Union ou d'un ressortissant d'un des autres Etats ayant adhéré à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse – série M

(Carta di soggiorno permanente di familiare di un cittadino dell'Unione o di uno degli altri Stati che hanno aderito allo Spazio economico europeo o della Confederazione svizzera — serie M)

- Liste des élèves participant à un voyage scolaire dans l'Union européenne.

(Elenco dei partecipanti a viaggi scolastici all'interno dell'Unione europea)

- Cartes diplomatiques, consulaires et de légitimation délivrées par le Ministère des Affaires étrangères (voir annexe 20)

(Carta diplomatica, carta consolare e di legittimazione/servizio rilasciate dal ministero degli Affari esteri (cfr. allegato 20))

- Visa long séjour (visa sous forme de vignette avec un code national D).

(Visto per soggiorno di lunga durata — sotto forma di vignetta con codice nazionale D)

- Titres de séjour délivrés aux ressortissants de pays tiers selon le format uniforme dans les catégories suivantes :

- travailleur salarié
- travailleur indépendant
- chercheur
- travailleur salarié détaché,
- travailleur salarié transféré,

⁽¹⁾ Cfr. l'elenco delle pubblicazioni precedenti alla fine del presente aggiornamento.

⁽²⁾ GU L 77 dell'23.3.2016, pag. 1.

- travailleur salarié (article 44bis),
- travailleur saisonnier,
- prestataire de services communautaire,
- travailleur d'un prestataire de service UE,
- résident de longue durée-UE,
- membre de famille,
- carte bleue européenne,
- élève,
- étudiant,
- ICT – employé stagiaire,
- ICT - expert/cadre,
- Mobile ICT - employé/stagiaire,
- Mobile ICT - expert/cadre,
- protection internationale-protection subsidiaire,
- protection internationale-statut de réfugié,
- volontaire,
- jeune au pair,
- stagiaire,
- vie privée,
- sportif,
- investisseur.

(Permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi a titolo di: lavoratore dipendente, lavoratore autonomo, ricercatore, lavoratore dipendente distaccato, lavoratore dipendente trasferito, lavoratore dipendente (articolo 44 bis), lavoratore stagionale, prestatore di servizi europeo, soggiornante di lungo periodo-UE, familiare, Carta blu, alunno, studente, tirocinante o lavoratore dipendente nell'ambito di un ICT, specialista nell'ambito di un ICT, tirocinante o lavoratore dipendente nell'ambito di un ICT mobile, specialista nell'ambito di un ICT mobile, protezione internazionale-protezione sussidiaria, protezione internazionale-rifugiato riconosciuto, volontario, giovane alla pari, motivi privati, sportivo, investitore)

- Titres de séjour délivrés aux ressortissants britanniques et aux membres de leur famille, bénéficiaires de l'Accord de retrait, en application de l'Article 18(1) de l'Accord de retrait conclu entre l'Union européenne et le Royaume-Uni (Article 50 TUE)

(Documenti di soggiorno per i cittadini del Regno Unito e i loro familiari, beneficiari dell'accordo di recesso, rilasciati in virtù dell'articolo 18, paragrafo 1, dell'accordo di recesso concluso tra l'Unione europea e il Regno Unito («articolo 50 TUE»))

- Attestation de bénéficiaire d'une protection temporaire — dans le cadre de la mise en œuvre de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire

(Attestato rilasciato ai beneficiari di protezione temporanea — nel quadro della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea (GU L 71 del 4.3.2022, pag. 1))

PORTOGALLO

Sostituisce l'elenco pubblicato nella GU C 126 del 12.4.2021.

1. **Permessi di soggiorno rilasciati secondo il modello uniforme istituito dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio**

TÍTULO DE RESIDÊNCIA

Conferisce ai cittadini di paesi terzi lo status di residente in Portogallo.

Temporaneo — Valido due anni a decorrere dalla data del rilascio e rinnovabile per periodi successivi di tre anni.

Permanente — Valido per un periodo illimitato. Deve essere rinnovato ogni cinque anni o ogniqualvolta intervenga un cambiamento nei dati di identità del titolare.

Rifugiato — Valido per un periodo di cinque anni.

Motivi umanitari — Valido per un periodo di tre anni.

I permessi di soggiorno elettronici sono stati emessi nel contesto di un progetto pilota dal 22 dicembre 2008 al 3 febbraio 2009; a decorrere da tale data i documenti sono entrati in pieno uso a livello nazionale.

2. **Carte di soggiorno rilasciate conformemente alla direttiva 2004/38/CE (non secondo il modello uniforme)**

CARTÃO DE RESIDÊNCIA PERMANENTE Familiar de Cidadão da União Europeia,

Nacional de Estado Terceiro

Documento rilasciato ai familiari di un cittadino dell'Unione europea che hanno soggiornato legalmente con il cittadino dell'Unione europea in Portogallo per cinque anni consecutivi.

Rilasciato se l'interessato è già stato titolare di una Cartão de Residência para Familiar de Cidadão da União Europeia, Nacional de Estado Terceiro («Carta di soggiorno per cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell'UE»), con validità di cinque anni.

Validità massima – 10 anni

Rilasciato a decorrere dal 3 settembre 2017

CARTÃO DE RESIDÊNCIA Familiar de Cidadão da União Europeia, Nacional de Estado Terceiro

Documento rilasciato ai familiari di un cittadino dell'Unione europea, originari di un paese terzo, che soggiornino in Portogallo per più di tre mesi

Rilasciato ai familiari di un cittadino portoghese originari di un paese terzo.

Validità massima – cinque anni

Rilasciato ai familiari di un cittadino di un paese dell'Unione europea diverso dal Portogallo, avente data di scadenza identica a quella dell'attestato di registrazione di cui è titolare il familiare interessato.

Validità massima – cinque anni

Rilasciato ai familiari di cittadini di un paese dell'Unione europea diverso dal Portogallo, titolari di una Cartão de Residência Permanente de Cidadão da União Europeia («Carta di soggiorno permanente per cittadini dell'Unione europea»).

Validità massima – cinque anni

Rilasciato a decorrere dal 3 settembre 2017

CERTIFICADO DE RESIDÊNCIA PERMANENTE CIDADÃO DA UNIÃO EUROPEIA

Documento rilasciato a cittadini dell'Unione europea che abbiano legalmente soggiornato in Portogallo per più di cinque anni.

Validità massima – 10 anni

Rilasciato a decorrere dal 9 gennaio 2019

TÍTULOS DE RESIDÊNCIA ESPECIAIS EMITIDOS PELO MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

(Permessi di soggiorno speciali rilasciati dal ministero degli Affari esteri) (cfr. allegato 20)

ALTRI DOCUMENTI RILASCIATI A CITTADINI DI PAESI TERZI AVENTI VALORE EQUIVALENTE A UN PERMESSO DI SOGGIORNO**CERTIFICADO DE PEDIDO DE TÍTULO DE RESIDÊNCIA - ARTIGO 50.º do TUE**

(Attestato di domanda di permesso di soggiorno – Articolo 50 TUE)

Attestato rilasciato ai cittadini del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD che hanno presentato domanda di permesso di soggiorno e che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo di recesso.

Nessuna data di scadenza

Rilasciato a decorrere dal 1º novembre 2020

Elenco delle precedenti pubblicazioni

GU C 247 del 13.10.2006, pag. 1.	GU C 304 del 9.9.2014, pag. 3.
GU C 77 del 5.4.2007, pag. 11.	GU C 390 del 5.11.2014, pag. 12.
GU C 153 del 6.7.2007, pag. 1.	GU C 210 del 26.6.2015, pag. 5.
GU C 164 del 18.7.2007, pag. 45.	GU C 286 del 29.8.2015, pag. 3.
GU C 192 del 18.8.2007, pag. 11.	GU C 151 del 28.4.2016, pag. 4.
GU C 271 del 14.11.2007, pag. 14.	GU C 16 del 18.1.2017, pag. 5.
GU C 57 dell'1.3.2008, pag. 31.	GU C 69 del 4.3.2017, pag. 6.
GU C 134 del 31.5.2008, pag. 14.	GU C 94 del 25.3.2017, pag. 3.
GU C 207 del 14.8.2008, pag. 12.	GU C 297 dell'8.9.2017, pag. 3.
GU C 331 del 31.12.2008, pag. 13.	GU C 343 del 13.10.2017, pag. 12.
GU C 3 dell'8.1.2009, pag. 5.	GU C 100 del 16.3.2018, pag. 25.
GU C 64 del 19.3.2009, pag. 15.	GU C 144 del 25.4.2018, pag. 8.
GU C 198 del 22.8.2009, pag. 9.	GU C 173 del 22.5.2018, pag. 6.
GU C 239 del 6.10.2009, pag. 2.	GU C 222 del 26.6.2018, pag. 12.
GU C 298 dell'8.12.2009, pag.15.	GU C 248 del 16.7.2018, pag. 4.
GU C 308 del 18.12.2009, pag. 20.	GU C 269 del 31.7.2018, pag. 27.
GU C 35 del 12.2.2010, pag. 5.	GU C 345 del 27.9.2018, pag. 5.
GU C 82 del 30.3.2010, pag. 26.	GU C 27 del 22.1.2019, pag. 8.
GU C 103 del 22.4.2010, pag. 8.	GU C 31 del 25.1. 2019, pag. 5
GU C 108 del 7.4.2011, pag. 7.	GU C 34 del 28.1.2019, pag. 4.
GU C 157 del 27.5.2011, pag. 5.	GU C 46 del 5.2.2019, pag. 5.
GU C 201 dell'8.7.2011, pag. 1.	GU C 330 del 6.10.2020, pag. 5.
GU C 216 del 22.7.2011, pag. 26.	GU C 126 del 12.4.2021, pag. 1.
GU C 283 del 27.9.2011, pag. 7.	GU C 140 del 21.4.2021, pag. 2.
GU C 199 del 7.7.2012, pag. 5.	GU C 150 del 28.4.2021, pag. 5.
GU C 214 del 20.7.2012, pag. 7.	GU C 365 del 10.9.2021, pag. 3.
GU C 298 del 4.10.2012, pag. 4.	GU C 491 del 7.12.2021, pag. 5.
GU C 51 del 22.2.2013, pag. 6.	GU C 509 del 17.12.2021, pag. 10.
GU C 75 del 14.3.2013, pag. 8.	GU C 63 del 7.2.2022, pag. 6.
GU C 77 del 15.3.2014, pag. 4.	GU C 272 del 15.7.2022, pag. 4.
GU C 118 del 17.4.2014, pag. 9.	GU C 304 del 9.8.2022, pag. 5.
GU C 200 del 28.6.2014, pag. 59.	GU C 393 del 13.10.2022, pag. 10.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10821 – YOKOHAMA RUBBER CO / TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS HOLDING)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 72/09)

1. In data 17 febbraio 2023, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Yokohama Rubber Co., Ltd («YRC», Giappone)
- Trelleborg Wheel Systems Holding AB («TWS», Svezia)

YRC acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme di TWS.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- YRC opera nella produzione e nella vendita di pneumatici, compresi pneumatici fuori strada per veicoli di vario tipo, tra cui veicoli agricoli e non agricoli (veicoli industriali e per l'edilizia) e nella produzione e nella vendita di altri prodotti a base di gomma,
- TWS opera nella produzione e nella vendita di pneumatici, compresi pneumatici fuori strada per veicoli di vario tipo, tra cui veicoli agricoli e non agricoli (veicoli industriali e per l'edilizia) e nel mercato dei servizi di sostituzione e di assistenza post-vendita, attraverso la sua controllata Interfit.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni, riservandosi tuttavia la decisione definitiva al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:

M.10821 – YOKOHAMA RUBBER CO / TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS HOLDING

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, fax o posta ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Notifica preventiva di concentrazione**(Caso M.11003 — DTC / IRCP / DIAMOND TRANSMISSION PARTNERS / OFTO BUSINESS)****Caso ammissibile alla procedura semplificata****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2023/C 72/10)

1. In data 20 febbraio 2023 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Diamond Transmission UK Limited («DTUK», Regno Unito), controllata da Diamond Transmission Corporation Limited («DTC», Regno Unito), controllata da Mitsubishi Corporation («MC», Giappone),
- Infrared Capital Partners Limited («IRCP», Regno Unito), controllata da Sun Life Financial Inc. («Sun Life», Canada),
- la rete di trasmissione per il parco eolico offshore Hornsea Two situato al largo delle coste dello Yorkshire, nel Mare del Nord nel Regno Unito («OFTO Business», Regno Unito).

DTUK e IRCP acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo congiunto dell'insieme di OFTO Business.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di elementi dell'attivo.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- DTUK è una holding controllata da DTC, che è una holding che integra le attività di investimento di MC nel settore della trasmissione di energia elettrica. MC è una società commerciale operante su scala mondiale che svolge attività nei settori dell'energia, dei metalli, dei macchinari, dei prodotti chimici, dei prodotti alimentari e delle merci in generale;
- IRCP è un'impresa di gestione di investimenti infrastrutturali che fornisce consulenza finanziaria e gestisce investimenti per conto di fondi di investimento, controllata da Sun Life. Sun Life è una società di servizi finanziari che fornisce soluzioni di assicurazione, gestione patrimoniale e di gestione di attivi;
- OFTO Business è la rete di trasmissione di energia elettrica per il parco eolico offshore Hornsea Two situato al largo della costa dello Yorkshire, nel Mare del Nord nel Regno Unito.

3. A seguito di esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:

M.11003 — DTC / IRCP / DIAMOND TRANSMISSION PARTNERS / OFTO BUSINESS

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, fax o posta ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.11053 — GROUP CREDIT AGRICOLE / MICHELIN / WATEA)
Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 72/11)

1. In data 21 febbraio 2023 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Crédit Agricole Leasing & Factoring («CAL&F», Francia), controllata da Group Crédit Agricole («GCA», Francia),
- Compagnie Financière Michelin («CFM», Francia), controllata da Compagnie Générale des Etablissements Michelin («Michelin», Francia),
- Watèa (Francia), controllata da Michelin.

GCA, acquisisce, tramite CFM, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Watèa.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- GCA è un gruppo mutualistico che offre un'ampia gamma di servizi bancari e assicurativi a livello mondiale e soluzioni di finanziamento degli affitti attraverso la sua controllata CAL&F che opera in Francia, Belgio, Paesi Bassi, Germania, Polonia, Italia, Marocco, Spagna e Portogallo;
- Michelin produce e distribuisce pneumatici per l'industria automobilistica e per altri settori a livello mondiale;
- Watèa è una società creata da Michelin nel 2021 che offre servizi di leasing e gestione della flotta in Francia con l'obiettivo di sostenere grandi gruppi e PMI nella transizione energetica del loro parco veicoli commerciali verso una mobilità più verde.

3. A seguito di esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:

M.11053 — GROUP CREDIT AGRICOLE / MICHELIN / WATEA

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, fax o posta ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2023/C 72/12)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione

DOCUMENTO UNICO

«Gemlik Zeytini»

N. UE: PDO-TR-02618 – 10.7.2020

DOP (X) IGP ()

1. Nome [della DOP o IGP]

«Gemlik Zeytini»

2. Stato membro o paese terzo

Turchia

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare**3.1. Tipo di prodotto**

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

La «Gemlik Zeytini» è un'oliva da tavola formata dall'oliva intera, di colore dal rosso bordeaux al bruno nerastro e al nero, caratterizzata da buccia sottile, polpa soda, nocciolo piccolo e tondeggianti. La trasformazione della «Gemlik Zeytini» avviene seguendo due metodi. Il primo è quello delle «olive marinate»: la «Gemlik Zeytini» viene lavorata in salamoia usando sale marino e acqua ed esercitando pressione con pesanti pietre. Il secondo consiste nel salare e confezionare la «Gemlik Zeytini» senza usare acqua: è denominato «sele». Il metodo «sele» si suddivide a sua volta in due tipi: il tipo a secco («kuru sele»), che utilizza esclusivamente sale marino, e il tipo all'olio («yağlı sele»), che prevede l'aggiunta di alcuni oli vegetali come olio di semi di mais o di girasole. Gli oli vegetali citati che si usano nel tipo all'olio («yağlı sele») non sono importanti per il legame o la specificità del prodotto; alla «Gemlik Zeytini» viene aggiunta una percentuale di olio di semi di mais o girasole che può variare dal 3 % al 5 % del peso delle olive presenti nella confezione e denominate «yağlı sele». Le olive fermentano naturalmente, senza alcun trattamento alcalino. L'oliva non è schiacciata né danneggiata. È priva di materiali estranei, odori o insetti. Nelle olive non sono tollerati difetti.

La polpa è morbida, succosa e decisamente aromatica; si separa facilmente dal nocciolo. Il rapporto in peso tra polpa e nocciolo può variare da 6/1 a 7/1.

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

La buccia della «Gemlik Zeytini» è sottile e aderisce alla polpa.

Le dimensioni della «Gemlik Zeytini» variano da piccola a media; in un chilogrammo di olive si contano da 201 a 410 frutti.

La «Gemlik Zeytini» ha un elevato tenore di olio, compreso tra il 28 % e il 35 %.

I principali terpeni della «Gemlik Zeytini» sono l' α -ciclogeraniolo (verde e dolce) e l'(E,E)- α -farnesene (legnoso). Tra la zona di Gemlik e altre zone si registra una differenza di concentrazione chimica di 4,00 - 5,00 ppm.

Le «Gemlik Zeytini» trasformate sono classificate in base al numero di frutti per chilogrammo; «X-Large» (XL) per 201 - 230 frutti, «Large» (L) per 231 - 260 frutti; «Medium» (M) per 261 - 290 frutti; «Small» (S) per 291 - 320 frutti; «X-Small» (XS) per 321 - 350 frutti; «2X Small» (2XS) per 351 - 380 frutti; l'ultima categoria, «3X Small» (3XS), per 381 - 410 frutti.

3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

La «Gemlik Zeytini» si produce esclusivamente con i frutti maturi della *O. europaea* L. delle varietà «Gemlik», «Gemlik 21» e «Gemlik 27». Le altre varietà mescolate durante la raccolta non possono superare il 5 %.

3.4. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

La produzione delle olive non trasformate e la trasformazione devono avere luogo nella zona geografica delimitata.

3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

—

3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato

Oltre alle diciture obbligatorie previste dalla normativa relativa all'etichettatura e alla presentazione dei prodotti alimentari, l'etichetta reca le seguenti indicazioni:

- il nome della denominazione «Gemlik Zeytini»,
- la ragione sociale e l'indirizzo, oppure la denominazione abbreviata e l'indirizzo, oppure il marchio registrato della società,
- il logo DOP dell'Unione europea,
- l'etichetta integrata con ologramma, logo e codice QR di autenticità.



4. Delimitazione concisa della zona geografica

La zona geografica comprende i distretti di Gemlik, İznik, Mudanya e Orhangazi della provincia di Bursa, ubicata nella parte meridionale della regione turca di Marmara.

5. Legame con la zona geografica

Legame causale

La «Gemlik Zeytini» deve le sue caratteristiche alle condizioni climatiche (temperatura e precipitazioni), alla geografia (altitudine), alla composizione del suolo e alle conoscenze in materia di trasformazione delle olive da tavola sviluppate nel corso degli anni dai produttori locali dei distretti di Gemlik, İznik, Mudanya e Orhangazi. Le varietà «Gemlik», «Gemlik 21» e «Gemlik 27» di *O. europaea* L. si sono ben adattate alla regione e i frutti di queste varietà hanno alcune caratteristiche differenti rispetto a quelli di altre regioni.

Specificità della zona geografica

Le caratteristiche climatiche che conferiscono all'oliva di Gemlik l'elevato tenore di olio, la polpa morbida e succosa e il gusto spiccatamente aromatico dipendono dalla posizione protetta delle baie di Gemlik e Mudanya; inoltre, dato che i distretti di Orhangazi e Iznik sono entrambi vicini alla baia e si estendono intorno al lago, le olive coltivate e trasformate in questi quattro distretti mostrano caratteristiche qualitative analoghe. Gli olivi richiedono condizioni di temperatura medie di 15-20 °C durante il periodo di fioritura e di maturazione dei frutti e un minimo di 5 °C dalla maturazione fino al periodo di raccolta. Inoltre l'oliva ha bisogno di un periodo freddo durante la formazione del fiore. Le olive sono molto sensibili alle basse temperature e sono danneggiate da una temperatura minima giornaliera al di sotto di -7 °C. Grazie al suo clima di transizione, Bursa è estremamente adatta alla coltivazione di olive di buona qualità. Il clima di transizione è contraddistinto da una miscela di caratteristiche dei climi del Mediterraneo e del Mar Nero. Si può considerare un corridoio speciale tra il Mar Nero e il Mediterraneo sotto il profilo climatico. La temperatura media giornaliera nella zona geografica tocca un minimo di 5,8 °C in gennaio e 6,8 °C in febbraio, una temperatura idonea al periodo freddo. La temperatura media più bassa è di 16,9 °C in maggio, che è il periodo di fioritura, e la temperatura media più bassa è di 21,1 °C nel periodo di maturazione dei frutti. Questi valori di temperatura rasentano le condizioni colturali ottimali per gli olivi e danno un'elevata resa di olive. La temperatura dell'aria incide sullo spessore e sull'aderenza della buccia della «Gemlik Zeytini». Grazie al clima di transizione nel periodo di crescita delle olive la temperatura è più fresca. In altre regioni caratterizzate da temperature più alte il frutto dell'olivo sviluppa un meccanismo di difesa che ne rende più spessa la buccia per proteggerlo dalle temperature elevate. La «Gemlik Zeytini» ha una buccia sottile che aderisce saldamente alla polpa. Grazie a questa caratteristica della «Gemlik Zeytini», né gli esperti né i consumatori avvertono in bocca la presenza della buccia quando consumano le olive.

La temperatura e l'altitudine incidono sulla quantità e sul tipo di terpeni (composti aromatici) che contraddistinguono il gusto delle varietà «Gemlik», «Gemlik 21» e «Gemlik 27» di *O. europaea* L. Le olive coltivate in regioni più calde ad altitudini inferiori contengono maggiori quantità di terpeni rispetto a quelle provenienti da regioni più fresche ad altitudini più elevate. Dal momento che la zona geografica è situata in una regione più fresca ad altitudine elevata - 112 metri sul livello del mare in media - la «Gemlik Zeytini» coltivata nella zona geografica si può distinguere da quelle coltivate in regioni più calde con tenori di terpeni più elevati. I principali terpeni della «Gemlik Zeytini» sono l' α -ciclogeraniolo (verde e dolce) e l'(E,E)- α -farnesene (legnoso). Tra la zona di Gemlik e altre zone si registra una differenza di concentrazione chimica di 4,00 - 5,00 ppm.

Una delle caratteristiche distintive della «Gemlik Zeytini» è l'intenso colore nero. La temperatura influisce sul colore della «Gemlik Zeytini». La temperatura diurna ottimale per la sintesi degli antociani è compresa tra 25 e 30 °C, ma al di sopra dei 30-35 °C la sintesi degli antociani diminuisce. Inoltre la mancanza di luce ritarda la colorazione e rallenta la formazione delle sostanze aromatiche necessarie per conferire il gusto alle olive.

La piovosità della regione incide sulla resa e sulla qualità del prodotto. Le piogge di aprile (61,8 mm) influiscono sulla resa, mentre quelle di settembre (43,7 mm) influiscono sulle dimensioni e sul tenore di olio delle olive.

La composizione del suolo è per il 63 % argilloso-limosa, per il 20 % limosa e per il 17 % argillosa. Si è rilevato che i suoli limosi favoriscono la crescita degli olivi. Questo tipo di terreno trattiene l'acqua e consente agli olivi di sviluppare radici più forti e di ottenere rese più elevate. Le caratteristiche del suolo di questa regione sono idonee alla coltivazione dell'olivo. Nei distretti di Orhangazi, Gemlik, Mudanya e Iznik oltre il 60 % della superficie agricola totale è destinato all'olivicoltura.

La coltivazione e la trasformazione della «Gemlik Zeytini» si praticano nella provincia di Bursa da moltissimo tempo. Inoltre la «Gemlik Zeytini» prodotta nei distretti di Gemlik e Mudanya ha consolidato la sua reputazione sin dall'antichità. Dalle ricerche svolte negli archivi ottomani si rileva che, all'epoca dell'impero ottomano, in questi distretti si producevano olive destinate alla marina e al palazzo imperiale; la produzione di olive fu mantenuta durante l'impero ottomano grazie all'ottimo gusto e alla qualità superiore delle olive nere da tavola prodotte nei distretti di Gemlik, Mudanya, Iznik e Orhangazi. Gli archivi ottomani conservano oggi 107 registri per il distretto di Gemlik, 86 per il distretto di Mudanya, 13 per il distretto di Orhangazi e 11 per quello di Iznik.

A parte la reputazione storica della «Gemlik Zeytini», anche il metodo di trasformazione gode di una propria fama; la tecnica di trasformazione, definita «tipo Gemlik», trae il suo nome dalla stessa zona. La fermentazione delle olive avviene in vasche con acqua e sale, senza utilizzare alcun additivo. Nella trasformazione di tipo Gemlik l'osmosi è più rapida. Di conseguenza si evita l'ammorbidimento delle «Gemlik Zeytini» e se ne rafforza la consistenza.

Nella trasformazione di tipo Gemlik l'acqua amara viene fatta colare parzialmente nella salamoia, e le olive mantengono un gusto leggermente amaro oltre a un sapore fruttato. Questo metodo di trasformazione conferisce inoltre alla «Gemlik Zeytini» un lieve gusto acidulo.

Nella trasformazione di tipo Gemlik per le olive «Salamura»: le olive vengono raccolte quando la polpa del frutto assume un color rosso porpora fino a 2 mm dal nocciolo. Sono poi trasferite all'impianto di trasformazione. Dopo la calibratura e la cernita, le olive sono lavate e poste in vasche di cemento oppure in serbatoi di polietilene, poliestere o fibra di vetro. I serbatoi sono riempiti di acqua potabile (12 % del peso totale delle olive). La salamoia ha una concentrazione di sale marino dell'8 % -14 % circa. Le olive vengono coperte con assi e pesanti pietre (10 % - 25 % del peso totale delle olive) per tenerle immerse nella salamoia durante la fermentazione. In conseguenza della forte pressione osmotica applicata dal sale, le olive perdono l'amaro e diventano idonee al consumo in sei-nove mesi. Si può anche utilizzare la fermentazione aerobica per accelerare il processo di fermentazione e abbreviare così il periodo di fermentazione, che in tal modo dura circa cinque mesi. Durante la fermentazione la salamoia viene sostituita dopo il controllo del sale e del pH. Nei serbatoi la salinità è controllata ogni due o tre giorni e se necessario si aggiunge sale. L'obiettivo di questo processo è ottenere la forma leggermente appiattita su entrambi i lati preferita dai consumatori.

Olive tipo «Sele»: le olive raccolte sono lavate, calibrate, salate e confezionate senza usare acqua. Olive e sale (il sale rappresenta il 10 % - 14 % del peso totale delle olive) sono collocati in contenitori a strati alternati. Il contatto diretto delle olive con il sale consente al sale di penetrare facilmente nelle olive stesse. Una volta ogni due-tre giorni i contenitori in plastica vengono girati e rivoltati per aumentare il contatto delle olive con il sale. Questa fase richiede almeno tre o quattro mesi. Dopo il processo di deamarizzazione la buccia delle olive si raggrinzisce decisamente.

Specificità del prodotto

La specificità della «Gemlik Zeytini» è legata ai seguenti fattori:

- buccia sottile che aderisce saldamente alla polpa. Le proprietà della buccia mutano con il variare delle condizioni climatiche;
- in un chilogrammo di olive si contano al massimo 410 frutti;
- percentuale massima di sale: 14 % (nelle vasche/nei serbatoi di salamoia);
- polpa soda;
- il frutto ha forma rotonda e il nocciolo è di piccole dimensioni;
- consistenza soda;
- intenso aroma fruttato;
- gusto lievemente amaro e acidulo;
- intenso colore nero.

Queste caratteristiche contraddistinguono le varietà «Gemlik», «Gemlik 21» e «Gemlik 27» dell'*O. europaea L.*, coltivate nella regione da generazioni. Se il clima, la composizione del suolo e la geografia influiscono sulle dimensioni, il colore, la forma, la buccia e l'aroma delle olive, sono invece i fattori antropici a incidere sulla consistenza e il gusto del prodotto.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

—

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT